SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. **103**.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2015, n. 4075, recante modifica alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-*bis*, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.

Art. 2.

Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di

oliva» preimballato in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, superiore a venticinque litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.

Art. 3.

Informazione sulla categoria dell'olio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Art. 4.

Designazione dell'origine

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.

Art. 5.

Indicazioni facoltative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 6.

Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie

1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformità da quanto previsto dall'articolo 4-*ter* del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
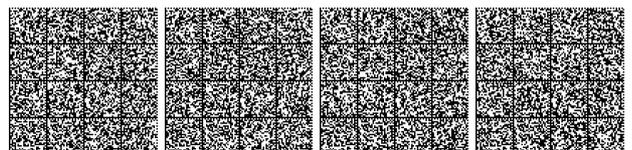
Art. 7.

Registro

1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-*bis* del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.

2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.

Art. 8.

Identificazione delle partite

1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 29/2012, nonché privi: *a)* di un codice identificativo; *b)* della indicazione della capacità totale; *c)* di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

2. Alla medesima sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

Art. 9.

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:

a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;

b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.

2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non può essere inferiore a euro 150.

3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.

Art. 10.

Autorità competente e pagamento delle sanzioni

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", è abrogato.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
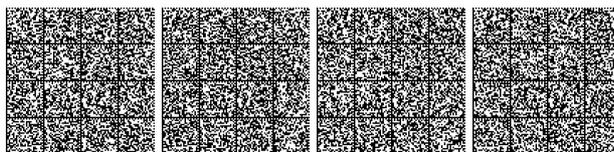
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti è pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248. Entrato in vigore il 6 settembre 1991.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva è pubblicato nella G.U.U.E. 14 gennaio 2012, n. L 12.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva è pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2013, n. L 335.

Il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti è pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2013, n. L 90.

Il testo dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

"Art. 2. *Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea* — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.".

Il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

"Art. 33. *Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.".

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

"Art. 14. *Decreti legislativi*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
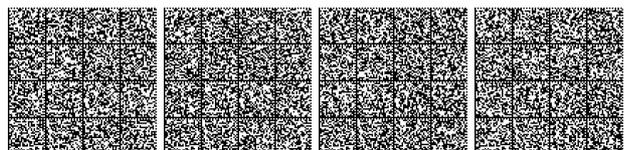
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2014, n. 32.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi al regolamento (CEE) n. 2568/91, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti normativi al regolamento (CEE) n. 2568/91 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 (*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva*) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 2005, n. 256.

16G00117

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 2016, n. **104**.

Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle Autorità degli Stati membri;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire linee guida per rafforzare l'attività del personale delle Forze di Polizia dislocate all'estero;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e, in particolare, l'articolo 2, commi da 6-*decies* a 6-*quinquiesdecies*, secondo cui, al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze di-

plomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in qualità di esperti per la sicurezza;

Visto l'articolo 2, comma 6-*duodecies*, del predetto decreto-legge, secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione di cui ai commi da 6-*decies* a 6-*quaterdecies* del medesimo articolo 2, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione medesima e delle sue attività;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonché le modalità di attuazione dei commi da 6-*decies* a 6-*quaterdecies* del medesimo articolo 2, relative all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

Art. 2.

Impiego degli esperti per la sicurezza

Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per l'attuazione dei compiti di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione della criminalità, del terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui, principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e la tratta di esseri umani.

Art. 3.

Numero degli esperti per la sicurezza

Il numero degli esperti per la sicurezza è determinato nel limite massimo di cinquanta unità, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 4.

Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza

1. L'incarico di esperto per la sicurezza può essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti:

a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL;

b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;

c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attività svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attività di contrasto alla criminalità organizzata o al terrorismo;

d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.

3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalità di svolgimento sono definiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423.

4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, integrata da un rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga, formula per ciascun fre-

quentatore, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, una valutazione di idoneità, anche al fine di verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od operativi.
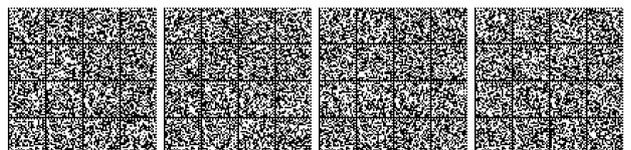
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.

Art. 5.

Assegnazione degli esperti per la sicurezza

1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione di idoneità di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente agli Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammessi all'esercizio delle medesime funzioni, previo trasferimento presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia o presso la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza è adottato, su proposta del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonché della specifica professionalità in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. L'incarico è revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*terdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'incarico ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta fermo il termine massimo previsto dall'articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i funzionari e gli ufficiali che svolgono o hanno già espletato l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.

5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione, provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia interessate.

6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilità di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.

Art. 6.

Uffici degli esperti per la sicurezza

Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Art. 7.

Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari

1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed assume in loco la qualifica di addetto.

2. Il personale di supporto può essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che richiedono l'accreditamento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
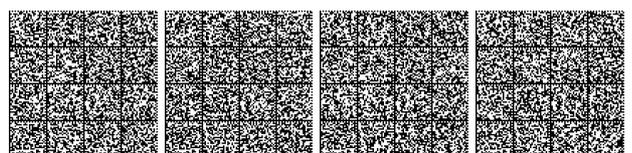
Art. 8.

Rapporto con il Capo Missione

1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.

2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero dell'interno non assegnerà agli esperti per la sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri connessi all'accreditamento.

3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attività istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo Missione, nelle materie di sua competenza, purché ciò non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Interno, foglio n. 1064

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 6-*decies* a 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

"6-*decies*. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-*quaterdecies*, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma".

"6-*undecies* Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-*decies* dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217".

"6-*duodecies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-*decies* e 6-*quaterdecies* del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-*decies* a 6-*quinquiesdecies*, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia".

"6-*terdecies*. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza".

"6-*quaterdecies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-*decies* a 6-*terdecies* si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-*decies* a 6-*terdecies* del presente articolo".
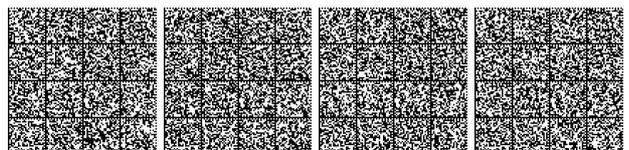
Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Misure urgenti in materia di sicurezza):

"Art. 5. *Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia*. — 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere".

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

"Art. 11. *Uffici antidroga all'estero* — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.".

— Per il testo dell'art. 2, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423 (*Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia*):

"Art. 11. *Colloquio finale dei corsi di aggiornamento*. Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso. Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalità previsti per i corsi di alta formazione."

Art. 12. *Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento*. Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneità, tenuto conto dei giudizi già espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale. La valutazione complessiva è formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con «segnalato profitto», «con buon profitto», «con sufficiente profitto» ovvero «con insufficiente profitto». Non superano i corsi coloro che sono stati classificati «con insufficiente profitto»".

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 12 del citato DPR n. 423 del 1986, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

"Art. 168. *Esperti*. — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea".
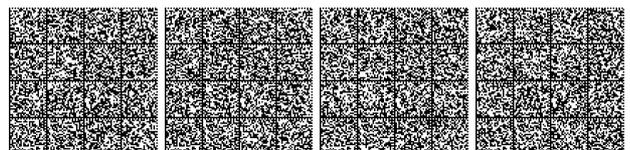
— Per il comma 6-*terdecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

"Art. 11. *Uffici antidroga all'estero*. — Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.".

Note all'art. 7:

— Per il testo dell' art. 168 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 31 del citato DPR n. 18 del 1967:

"Art. 31. *Composizione e organizzazione degli uffici all'estero*. — La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari. Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici".

— Per il testo dell'art. 11, comma 5, del citato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 2, comma 6-*quaterdecies*, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 142 del citato D.P.R. n. 18 del 1967:

"Art. 142. *Comportamento del personale*. — Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali".

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 203 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18:

"Art. 203. *Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione*. — Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: *a)* se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte; *b)* se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonché dell'articolo 208".

— Il testo della legge 8 luglio 1961, n. 642 (*Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali*), è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.

16G00116

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016.

Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2016, per il periodo d'imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all'articolo 7, comma 2, lettera *l)*, prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2016 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1634

16A04649

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2016.

Designazione di 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 «Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015, «Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)»;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Toscana, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle

aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 89 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana;

Ritenuto di provvedere con successivo atto alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei restanti siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana che interessano aree protette nazionali;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 10 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 17 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Toscana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo Sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	257
B	IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	360
B	IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	493
B	IT5140001	Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca	2208
B	IT5140002	Sasso di Castro e Monte Beni	812
B	IT5140003	Conca di Firenzuola	2338
B	IT5140004	Giogo - Colla di Casaglia	6111
B	IT5150003	Appennino pratese	4191
B	IT5180006	Alta Valle del Tevere	1656
B	IT5180008	Sasso di Simone e Simoncello	1665
B	IT5180009	Monti Rognosi	948
B	IT5180010	Alpe della Luna	3397
C	IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	6753
C	IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella	893
B	IT5180013	Ponte a Buriano e Penna	1186
C	IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti	1143
C	IT5180016	Monte Dogana	1235

2. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 72 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Toscana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo Sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	IT5110001	Valle del Torrente Gordana	523
B	IT5110006	Monte Sagro	1220
B	IT5110007	Monte Castagnolo	116
B	IT5110008	Monte Borla - Rocca di Tenerano	1081
B	IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione	715
B	IT5120006	Monte Prato Fiorito - Monte Coronato - Valle dello Scesta	1907
B	IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi	2832
B	IT5120009	Monte Sumbra	1865
B	IT5120010	Valle del Serra - Monte Altissimo	1850
B	IT5120011	Valle del Giardino	784
B	IT5120012	Monte Croce - Monte Matanna	1249
B	IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella	2013

B	IT5120014	Monte Corchia - Le Panie	3964
C	IT5120016	Macchia lucchese	406
C	IT5120017	Lago e Padule di Massacciuccoli	1906
B	IT5120018	Lago di Sibolla	74
B	IT5120019	Monte Pisano	8233
B	IT5120101	Ex alveo del Lago di Bientina	1056
B	IT5120102	Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero	1683
C	IT5130007	Padule di Fucecchio	2081
B	IT5130008	Alta valle del Torrente Pescia di Pescia	1586
B	IT5140008	Monte Morello	4174
B	IT5140009	Poggio Ripaghera - Santa Brigida	417
C	IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone	419
C	IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina e Pratese	1902
B	IT5150001	La Calvana	4544
B	IT5150002	Monte Ferrato e Monte Iavello	1376
C	IT5160001	Padule di Suese e Biscottino	144
B	IT5160008	Monte Calvi di Campiglia	1037
B	IT5160009	Promontorio di Piombino e Monte Massoncello	712
C	IT5160010	Padule Orti - Bottagone	121
B	IT5160020	Scarpata continentale dell'Arcipelago Toscano	473
C	IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago	123
C	IT5170002	Selva Pisana	9657
B	IT5170005	Montenero	145
C	IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone	2489
C	IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	1909
B	IT5170009	Lago di Santa Luce	525
B	IT5170010	Boschi di Germagnana e Montalto	229
B	IT5170102	Campi di alterazione geotermica di M.Rotondo e Sasso Pisano	121
B	IT5180015	Bosco di Sargiano	15
C	IT5180017	Monte Ginezzo	1604
B	IT5190001	Castelvecchio	1114
B	IT5190002	Monti del Chianti	7938
B	IT5190003	Montagnola Senese	13746
C	IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina	1859
C	IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano	3305
C	IT5190008	Lago di Montepulciano	483
C	IT5190009	Lago di Chiusi	802
C	IT5190010	Lucciolabella	1417
C	IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone	8238
B	IT5190012	Monte Cetona	1604
B	IT5190013	Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio	1313
B	IT5190014	Ripa d'Orcia	830
B	IT51A0001	Cornate e Fosini	1403
B	IT51A0002	Poggi di Prata	1061
B	IT51A0005	Lago dell'Accesa	1168
B	IT51A0009	Monte Leoni	5113
B	IT51A0010	Poggio di Moscona	648
C	IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona	1348
C	IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto	373
C	IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina	626
C	IT51A0016	Monti dell'Uccellina	4441
B	IT51A0017	Cono vulcanico del Monte Amiata	6114
C	IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna	6299
C	IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora	7111
B	IT51A0020	Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella	1488
C	IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna	1991
B	IT51A0029	Boschi delle Colline di Capalbio	6024
C	IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano	208
B	IT51A0039	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	495

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015, già operative.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

4. Le integrazioni di cui al comma 3 così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Toscana e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

6. Stante la priorità degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie tutelati, le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, qualora più restrittive, rivestono carattere di prevalenza sulle disposizioni e sui provvedimenti regionali e locali che interferiscono sulla medesima materia.

7. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Toscana, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A04455

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2016.

Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Vista la legge 6 febbraio 1985, n.15, recante "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Di-

sposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica” e in particolare l’articolo 10, comma 12-*ter*, che prevede l’applicazione di un diritto fisso oltre a diritti di segreteria per il rilascio o rinnovo della carta d’identità;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante “Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 2002, n. 244, concernente la trasformazione in società per azioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2003, recante “Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonché delle ordinazioni, consegne, distribuzione e dei rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, «Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche» che, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 5-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che le pubbliche amministrazioni devono avvalersi, per accettare pagamenti ad esse spettanti a qualsiasi titolo dovuti anche con l’uso delle tecnologie della informazione e della comunicazione, dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia digitale, attraverso il Sistema pubblico di connettività, per l’interconnessione e interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;

Visto l’art. 7-*vicies ter*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2006 “la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta di identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall’art. 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

Visto l’art. 7-*vicies quater* del medesimo decreto-legge n. 7/2005, così come modificato dall’art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l’altro:

- pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi;

- prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2007 n. 113, recante “Modalità di riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della carta di identità elettronica”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2008 n. 107, recante “Determinazione dell’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica”;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246” ed in particolare l’art. 64, relativo ai diritti consolari;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2013 n. 305, recante “Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni”;

Visto l’art. 10, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015 n. 302, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”;

Visto il verbale n. 6 del 17 dicembre 2015 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l’altro, l’approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo della carta di identità elettronica nella misura unitaria di euro 13,76, IVA esclusa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7-*vicies quater*, comma 6, del citato decreto-legge n. 7/2005, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 7-*vicies quater*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.

2. L'importo totale di cui al comma 1, è riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico – consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

3. L'importo totale di cui al comma 1, comprensivo di tutti i diritti spettanti, può essere riscosso con modalità informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse e i relativi versamenti.

2. I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni:

a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .... corrispettivo per il rilascio di n. .... carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno;

b) i predetti importi sono riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto; con il medesimo decreto, sulla base del numero di carte d'identità, comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni, si provvede alla riassegnazione delle somme spettanti al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

3. I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del comune stesso.

4. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi e di segreteria, per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, che sono stati riscossi dai comuni con modalità informatiche, sono resi disponibili, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contestualmente:

a) all'entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai corrispettivi, comprensivi di IVA, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)* del presente decreto; la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dal comma 2 dell'art. 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, avviene – come precisato all'articolo 2, comma 2, lettera *b)* del presente decreto - sulla base del numero di carte d'identità, comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni;

b) ai comuni che hanno rilasciato le carte d'identità elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria, sui conti correnti indicati dagli stessi all'atto dell'adesione alla piattaforma per i pagamenti elettronici.

5. I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi, derivanti dal rilascio delle carte d'identità elettroniche, riscossi dagli Uffici diplomatico - consolari direttamente o secondo le modalità di cui all'art.1, comma 3 del presente decreto, affluiscono sui Conti correnti valuta tesoro, per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - capitolo 3746 per il corrispettivo comprensivo di IVA e al Capo XII – capitolo 2121, articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini da stabilirsi, congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con successive istruzioni operative, che forniranno anche indicazioni circa le modalità di espletamento di eventuali ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici.
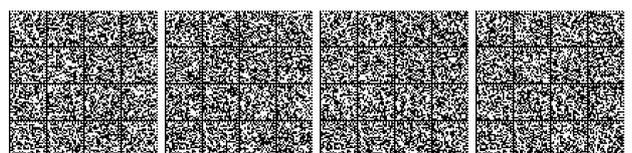
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1588

16A04656

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2016.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Seveso un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma l, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di psicoterapia integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Seveso (MB) - Via Longoni,10 per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 20 aprile 2016 trasmessa con nota prot. 1175 del 26 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

1) Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia integrata» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Seveso (MB) - Via Longoni 10, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
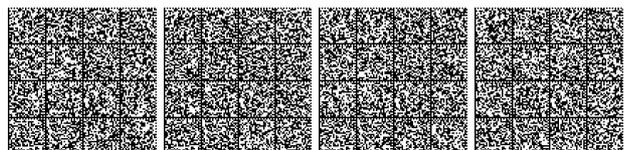
2) Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: MANCINI

16A04438

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° giugno 2016.

Approvazione del programma della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*, comma 5 Fondo sanitario nazionale anno 2013».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 5, del citato decreto-legge che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 6, terzo periodo del citato decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attività «volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 7 del più volte citato decreto-legge, che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6», autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 143 del 21 dicembre 2012 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 15 dell'8 marzo 2013 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo com-

plessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite euro di 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-*ter*, comma 7 del decreto-legge n. 211 del 2013, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta dell'8 marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a euro 4.500.000;

Preso atto che la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 15 dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima regione un importo pari a euro 3.666.689 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 3.366.687 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare;

Vista la delibera della giunta della Regione Veneto n. 527 del 15 aprile 2014 di approvazione del «Programma assistenziale per l'assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*, comma 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende unità locali socio-sanitarie ai sensi della decreto della giunta regionale n. 565 del 3 maggio 2013», per un importo complessivo di euro 2.533.349 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2015 con il quale è stato approvato il programma adottato con delibera del giunta della Regione Veneto n. 527 del 15 aprile 2014 concernente «Programma assistenziale per l'assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*, comma 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende unità locali socio-sanitarie ai sensi della decreto della giunta regionale n. 565 del 3 maggio 2013»;

Vista la delibera della giunta della Regione Veneto n. 1790 del 9 dicembre 2015 di approvazione del «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*, comma 5. Fondo sanitario nazionale anno 2013», per un importo complessivo di euro 3.366.687 a valere sulle disponibilità dell'anno finanziario 2013;

Preso atto che il predetto programma, approvato con la citata delibera regionale, prevede la realizzazione di interventi volti al pagamento delle rette per l'inserimento in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali dei pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Preso atto che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota del 29 ottobre 2013, come risulta dall'attestazione riportata nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal direttore dell'ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria e dal dirigente psicologo designato dal direttore della Direzione generale della prevenzione;

Preso atto che il medesimo programma, per lo svolgimento delle attività ivi descritte, non prevede l'assunzione in deroga di personale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma adottato con delibera della giunta della Regione Veneto n. 1790 del 9 dicembre 2015 concernente: «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*, comma 5. Fondo sanitario nazionale anno 2013», per un importo complessivo di euro 3.366.687 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2013, come specificato nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE VENETO – Anno 2013

Allegato 1

AREA DI INTERVENTO			INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
Interventi per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del DSM di persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare l'ingresso di persone in OPG	1	<u>Potenziamento servizi territoriali per la salute mentale</u>: • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl o altra struttura pubblica cui sono destinate e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spese correnti dei servizi territoriali e strutture del DSM (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, ecc.): spesa preventivata • Pagamento rette presso strutture private accreditate residenziali o semiresidenziali	1) Pagamento rette strutture residenziali e semiresidenziali **Costo totale: 3.366.687 euro**	**SI**
	2	<u>Interventi per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti penitenziari</u> • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl cui sono destinate (in cui insiste la struttura penitenziaria) e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento		

AREA DI INTERVENTO	INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
Interventi per garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) • Spese per assunzione di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, in coerenza con quanto previsto nel programma di realizzazione delle strutture e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, spesa preventivata • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spesa per pagamento rette per inserimenti in REMS in altre regioni (in caso di accordi per la realizzazione di strutture a valenza interregionale): spesa preventivata • Spese di funzionamento delle REMS (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, canoni, ecc.) spesa preventivata		

Riassunto finanziamenti richiesti			Quota di finanziamento assegnata in base al riparto	
1	3.366.687	Pagamento rette strutture	2013	3.366.687
Totale	3.366.687		Totale	3.366.687

Nel programma è esplicitato come la Regione intende fare fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle REMS	SI

PROGRAMMA APPROVATO CON ATTO FORMALE	SI

PARERE	Favorevole

16A04492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2016.

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. (Decreto n. 95439).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarietà;

Visto l'art. 46, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che abroga, tra l'altro, il comma 42 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 3 della legge n. 92 del 2012 che disciplinava il funzionamento dei Fondi di solidarietà prevedendo per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, la costituzione, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto, in particolare, il comma 42 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac, Snalec UGL e UILCA e l'accordo stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unità Sindacale, con cui in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra SO.G.E.T. spa e FIBA – CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono stati integrati gli accordi del 20 dicembre 2013;

Considerato che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012, prevedendo un obbligo di ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi del comma 8 dell'art. 26, soltanto per i Fondi che abbiano previsto una soglia dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di cui al comma 7 del medesimo art. 26, ossia superiore alla media di più di cinque dipendenti;

Considerato, altresì, che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 fanno, invece, riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all'intero settore di riferimento a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento del Fondo di solidarietà

1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, d'ora in poi denominato Fondo, è adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS, all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal Regolamento di contabilità dell'INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il Fondo ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti:

a) della società Equitalia SpA, già denominata Riscossione SpA, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nonché della società Equitalia Giustizia SpA incaricata della attività di gestione dei crediti di giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di quella del «Fondo unico giustizia» con le modalità di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133;

b) della società Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, recepito dalla Regione Siciliana con legge 22 dicembre 2005, n. 19;

c) delle altre Società, non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti, ai sensi dell'art. 3, comma 24, dello decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, i rami d'azienda relativi all'attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, e che dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti che svolgono le suddette attività di riscossione al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, composto da cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

2. Il Presidente del Comitato è eletto, in base al regime di alternanza tra il Gruppo Equitalia /Riscossione Sicilia e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'INPS o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, senza possibilità di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base dei criteri di rotazione.

6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, i componenti del Comitato amministratore di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2003, n. 375, in carica alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

a1) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turna-

zione fra le aziende di cui all'art. 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
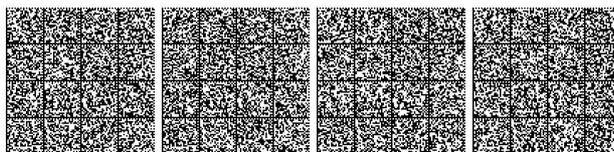
b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità e trasparenza;

d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

e) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11;

f) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 2:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell'accordo del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera *b)*, in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell'accesso al trattamento pensionistico:

a) anticipato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 2;

b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;

c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 obbligatoriamente iscritti oltre che all'assicurazione generale obbligatoria anche al Fondo di cui al presente decreto.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

Art. 6.

Finanziamento

1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di Previdenza dei dipendenti esattoriali ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2002 rimangono acquisite al Fondo medesimo così come adeguato alle previsioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'utilizzo di tali somme è destinato al pagamento delle prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro naturale scadenza. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni di cui alla lettera *a)*.
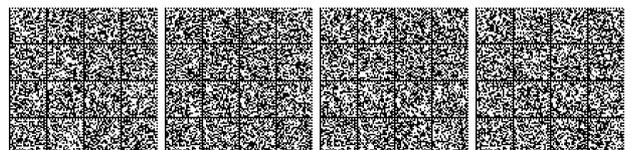
3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.

10. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma precedente, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*:

1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2) in alternativa, l'accesso alle prestazioni può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'art. 2:

a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;

b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;

d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla lettera *c)*.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, può accedere tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

Prestazioni straordinarie.
Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente decreto, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in pos-

sesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223.
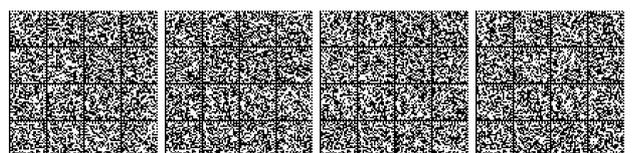
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazioni

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.

3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

4. I soggetti di cui all'art. 2 ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Criteri e misure delle prestazioni

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'UE.

2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 2.099,00; di euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 3.318,00. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
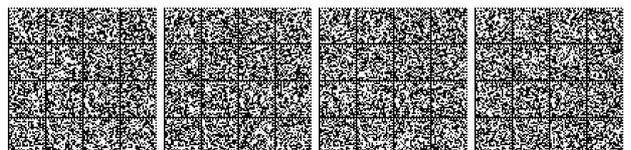
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano attività di riscossione dei tributi erariali così come identificate all'art. 2 del presente decreto con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta legge.

10. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.

11. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle imprese così come identificate all'art. 2 nonché di altri soggetti e altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'art. 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata è ridotta nei casi di redditi

da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10.

Art. 13.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1954

16A04452

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2016.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Nebbiolo d'Alba», «Langhe» e «Verduno Pelaverga»;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Ba-

rolo Barbaresco Alba Langhe e Roero il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba», «Verduno Pelaverga» e «Alba» e di cui all'art. 17, comma 1 per la DOC «Dolcetto d'Alba»;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, effettui una verifica sullo statuto consortile;

Considerata la nota prot. n. 4332 del 20 gennaio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani di adeguare lo statuto;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, nella nuova versione registrata il 26 aprile 2016 al n. 1887, serie 1T, recante il numero di repertorio 54.438 ed il numero di raccolta 10.816, con atto a firma del Notaio Paola Ferrero;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del suddetto statuto;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nella nuova versione registrata il 26 aprile 2016 al n. 1887, serie 1T, recante il numero di repertorio 54.438 ed il numero di raccolta 10.816, con atto a firma del Notaio Paola Ferrero.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04451

DECRETO 26 maggio 2016.

Riconoscimento del Consorzio Garda DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2011 recante «Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;

Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2012 recante «Modifica del decreto 21 dicembre 2010, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante «Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Vista l'istanza presentata dal «Consorzio Garda DOC», con sede legale in Sommacampagna (VR), via Carlo Alberto n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOC «Garda»;

Considerato che la DOC «Garda» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del «Consorzio Garda DOC» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il «Consorzio Garda DOC» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Garda». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCPB S.r.l. con nota protocollo n. U-CCPB-2016-0042404 del 13 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Garda»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del «Consorzio Garda DOC», ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Garda»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «Consorzio Garda DOC» è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC «Garda». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del «Consorzio Garda DOC», con sede legale in Sommacampagna (VR), via Carlo Alberto n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Garda».

Art. 3.

1. Il «Consorzio Garda DOC» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Garda», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A04450

DECRETO 26 maggio 2016.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 dell'8 giugno 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 – Località Fosci è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 24 maggio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove Litio e esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 – Località Fosci, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV MA-AS313-01 R2015 par. 5.2
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido D-Malico - D-Malic acid	OIV MA-AS313-12A R2009
Acido sorbico, Acido benzoico - Sorbic acid, Benzoic acid	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcool metilico (metanolo) - Methyl alcohol (Methanol)	OIV MA-AS312-03A R2015
Arsenico - Arsenic	OIV MA-AS323-01B R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04A R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04B R2009 + OIV MA-AS323-04A R2009
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene) - Casein (as allergen), Ovoalbumine (as allergen)	OIV MA-AS315-23 R2012
Ceneri - Ashes	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri - Chlorides	OIV MA-AS321-02 R2009
Derivati cianici - Cyanide derivatives	OIV MA-AS315-06 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) - Malvidin diglucoside	OIV MA-AS315-03 R2009 par. 2
Ferro - Iron	OIV MA-AS322-05A R2009
Lisozima - Lysozyme	OIV MA-AS315-14 R2007
Piombo - Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame - Copper	OIV MA-AS322-06 R2009
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Acephate, Acrinathrin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid,	OIV MA-AS323-08 R2012

Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diazinone, Dichlobenil, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Folpet, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Nitrothal isopropyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimicarbp Pirimiphos-methyl, Procymidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Propyzamide, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide - Pesticide residues: Abamectin, Acephate, Acrinathrin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil,	

Deltamethrin, Diazinone, Dichlobenil, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Folpet, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Nitrothal isopropyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimicarbp Pirimiphos-methyl, Procymidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Propyzamide, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide (LOQ 10µg/L)	
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B
Zinco - Zinc	OIV MA-AS322-08 R2009
Carbossimetilcellulosa (CMC) - Carboxymethylcellulose (CMC)	OIV MA-AS315-22 R2010
Sovrapressione a 20°C - Overpressure at 20°C	OIV MA-AS314-02 R2003
Ammine biogene: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina - Biogenic amines: Histamine, Tyramine, Phenylethylamine, Putrescine, Cadaverine	OIV-MA-AS315-18 R2009
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm - Chromatic	OIV MA-AS2-07B R2009

characteristics: intensity and shade of color, absorbance at 420-520-620 nm	
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe - Enumeration yeasts, , Enumeration acetic bacteria, Enumeration lactic bacteria, Enumeration moulds	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso p.to 3)
Estratto non riduttore, Estratto ridotto - Non-reducing extract, Reducing extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2003
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a 20°C - Density at 20°C, Specific gravity at 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH - pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Solfati - Sulphates	OIV MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale - Effective alcoholic strength, Potential alcoholic strength, Total alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B + OIV MA-AS311-03 R2003
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo; Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose, Saccharose, Glycerol; Total sugars (glucose+fructose+saccharose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-03 R2003
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito - Microscopic examination, appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 GU SO n°161 14/07/1986 Met II
Litio - Litihium	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met XXX

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04490

DECRETO 26 maggio 2016.

Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 18 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 89 del 17 aprile 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 – Località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 24 maggio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 18 marzo 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 – Località Fosci, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità) - Free fatty acids (Acidity)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi: Acido Miristico (C14:0), Acido Palmitico (16:0), Acido Palmitoleico (C16:1), Acido Margarico (C17:0), Acido Margaroleico (C17:1), Acido Stearico (C18:0), Acido Oleico (C18:1), Acido Linoleico (C18:2), Acido Arachico (C20:0), Acido Linolenico (C18:3), Acido Eicosanoico (C20:1), Acido Beenico (C22:0), Acido Lignocerico (C24:0) - Methyl esters of fatty acids: Myristic acid (C14:0), Palmitic acid (C16:0), Palmitoleic acid (C16:1), Margaric acid (C17:0), Margaroleic acid (C17:1), Stearic acid (C18:0), Oleic acid (C18:1), Linoleic acid (C18:2), Arachidic acid (C20:0), Linolenic acid (C18:3), Eicosanoic acid (C20:1), Behenic acid (C22:0), Lignoceric acid (C24:0)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + allegato XB + Reg. UE 2015/1883 allegato IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K268, K270, delta-K - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet: K232, K268, K270, delta-K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 2015/1883 allegato IIIA, N
Numero di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04491

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica del decreto 12 novembre 2012, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di limone di Sorrento»".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 novembre 2012, n. 967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Liquore di limone di Sorrento"»;

Vista la nota del 9 aprile 2015 n. Ares(2015)1527101 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di chiarire alcuni aspetti relativi al confezionamento del «Liquore di limone di Sorrento»;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Vista la nota del 9 giugno 2015, prot. n. 3556, con la quale l'Italia ha fornito le informazioni richieste e si è dichiarata disponibile ad una modifica della scheda tecnica;

Vista la nota del 14 aprile 2016 n. Ares(2016)1768340 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni fornite dall'Italia;

Ravvisata la necessità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Liquore di limone di Sorrento» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 novembre 2012, n. 967, al fine di precisare alcune caratteristiche riportate nella lettera *c)*, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

Ritenuto che le modifiche apportate alla scheda tecnica non alterano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Liquore di limone di Sorrento»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. La scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di limone di Sorrento» approvata con decreto ministeriale n. 967 del 12 novembre 2012, di cui in premessa, è modificata. Il paragrafo *c)* Zona geografica interessata è sostituito con il seguente testo:

«*c)* Zona geografica interessata

La zona di produzione del "Liquore di limone di Sorrento" comprende i territori dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno della zona geografica così individuata, ad eccezione del confezionamento.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

16A04481

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica del decreto 2 settembre 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 settembre 2014, n. 4964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Liquore di Limone della Costa d'Amalfi" o "Liquore di Limone Costa d'Amalfi"»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2014, n. 6878 di modifica della scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» pubblicata con decreto 2 settembre 2014 con il quale è stato inserito nella zona geografica stabilita il comune di Atrani precedentemente omesso per un mero errore materiale;

Vista la nota del 5 agosto 2015 n. Ares(2015)3276201 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi », nonché, con alcuni chiarimenti rispetto alla denominazione della bevanda spiritosa;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Vista la nota del 5 ottobre 2015 con la quale il Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 1° marzo 2016 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata la necessità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4964 del 2 settembre 2014, successivamente modificato dal decreto ministeriale n. 6878 del 5 dicembre 2014, al fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G. e chiarire che la denominazione della bevanda spiritosa è esclusivamente «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi», secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 4964 del 2 settembre 2014 modificato dal decreto ministeriale del 5 dicembre 2014, n. 6878.

2. La denominazione alternativa «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» è eliminata dal titolo e dall'art. 1 del decreto 2 settembre 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

ALLEGATO

Scheda tecnica
Indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»

a) Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica:

Liquore di Limone della Costa d'Amalfi

Categoria della bevanda spiritosa: punto 32 allegato II al Regolamento CEE n.110/2008 (Liquore: lett. a - b - c - *d)*;

b) Descrizione della bevanda spiritosa:

- La denominazione «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» (punto 32 allegato II al Regolamento (CE) n. 110/2008) è riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all'IGP (Indicazione Geo-

grafica Protetta - *G.U.* Comunità Europee del 5 luglio 2001) «Limone Costa d'Amalfi» riferibile all'ecotipo «Sfusato Amalfitano» derivante dal Femminello Sfusato (*Citrus limon*, (*L.*) *Burm. f.*);

- principali caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

Composizione frazione aromatica volatile:

- limonene > 40%,
- gamma terpinene > 10%,
- sabinene > 05%;

composizione dei principali flavonoidi: naringina, esperidina, rutina;

pH della soluzione liquorosa 7,9 ± 0,2.

Colore: giallo intenso torbido con sfumature di verde brillante.

Aspetto: da opalescente a limpido.

Odore: caratteristico di limone.

Sapore: dolce e caratteristico di limone;

- caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

Titolo alcolometrico volumico: non inferiore a 25% volumetrico salvo tolleranza di legge.

Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, dovrà essere di almeno 250 grammi di frutto intero di Limone Costa d'Amalfi IGP per litro di liquore finito;

Concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito): g/litro non inferiori a 200 e non superiori a 350.

La componente aromatica del prodotto finito presenta l'aroma caratteristico del «Limone Costa d'Amalfi IGP».

È vietata l'aggiunta di coloranti, emulsionanti, stabilizzanti ed aromi;

c) definizione della zona geografica interessata:

- La zona di produzione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» comprende i territori dei comuni di: della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno della zona geografica così individuata, ad eccezione del confezionamento e imbottigliamento che può essere effettuato anche fuori comprensorio;

e) descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali:

Processo di produzione:

i - Lavaggio dei limoni.

I limoni dovranno essere puliti da tracce di terriccio, polvere o altre impurità. Per la pulitura dei limoni non è in nessun caso consentito fare ricorso all'uso di detergenti o disinfettanti fatta eccezione per l'uso di cloro o sanificanti a base di cloro idonei all'utilizzo per lavaggio di frutta. È comunque obbligatorio il lavaggio effettuato con acqua con concentrazione di cloro non superiore alla quantità massima indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'addizione all'acqua potabile.

ii - Pelatura dei limoni.

La pelatura dei limoni, a mano o a macchina, è effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo.

iii - Infusione delle bucce.

La preparazione dell'infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate, in alcool etilico,dalle caratteristiche previste dall'allegato I punto n.1 del Reg. 110/08 all'interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L'infuso ottenuto può subire una o più filtrazioni e/o tutte le manipolazioni fisiche ammesse dalle leggi comunitarie vigenti;

iiii - Produzione del liquore.

Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l'acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di «Limone Costa d'Amalfi IGP» e l'alcool etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. È fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorzette di almeno 250 g di limoni interi.

Il liquore ottenuto può subire una o più filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione.

Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso.

Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo è soggetto ad un naturale illimpidimento, essendo un prodotto naturale, è possibile la presenza di oli essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinità.

Il confezionamento del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» potrà avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacità non superiore a 2 litri ad esclusione di confezioni speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita;

f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

La qualità e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d'Amalfi sono note e documentate con straordinaria continuità da almeno due secoli, vale a dire dai primi anni dell'Ottocento.

Il liquore di agrumi e in particolare quello di limone non mancano mai nei ricettari italiani e la loro preparazione e diffusione sono ampiamente testimoniate.

La notorietà del liquore di agrumi si accompagna ovviamente alla produzione agricola di aranci, limoni e mandarini ed è più forte laddove storicamente le coltivazioni sono più estese e la cultura della produzione più radicata nelle società rurali.

In Costiera Amalfitana la presenza di limoneti in epoche antiche è stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli Arabi, nel corso della loro espansione e delle loro conquiste, che introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui in Campania. Ma la vera diffusione del limone, nell'area di Amalfi, avvenne soprattutto grazie all'accertata necessità di disporre di questo frutto a seguito della scoperta della sua grande utilità nella lotta allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie navi, di scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Già nell'XI secolo, la Repubblica Amalfitana decretò che a bordo delle navi ci fossero sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al 1800 altissima fu la richiesta, anche da parte di altri Paesi, soprattutto nord-europei, di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego nella lotta allo scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di limoni «...che da Minori venivano trasportati via mare verso altri mercati italiani, assieme a limoncelli e a cetrangoli...», termine con il quale venivano indicate le arance amare. È così che lungo la Costa, i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti, sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso dei secoli, attraverso un'opera immane dell'uomo che ha recuperato all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi.

Altre testimonianze sono presenti negli scavi di Pompei, dove attraverso affreschi si evince la presenza di piante di limoni nella «casa del frutteto» già nel lontano 1600 a.C.

Dopo il 1500 la presenza del limone nell'area è riportata da diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un accenno ad un «*limon amalphitanus*», dalle caratteristiche molto simili all'odierno sfusato della Costiera. Infine, sono tanti i documenti, anche fotografici, del '900, che testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le Americhe, per la spedizione, via mare, di notevoli partite di limoni ed altri agrumi prodotti in Costiera. Questi elementi contribuiscono a conferire al limone prodotto in Penisola sorrentina e sull'isola di Capri caratteristiche organolettiche uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste in alcool per la preparazione del liquore, esse trasferiscono all'infuso tutte le qualità del frutto. Evidente è inoltre il legame tra economia agrumicola e produzione e consumo del liquore di limone. È tradizione della Penisola Sorrentina/Amalfitana che le famiglie di proprietari terrieri o di coloni di aziende agrumarie producano da quasi due secoli il rosolio, utilizzando gli stessi limoni destinati alla vendita sui mercati nazionali e internazionali.

Di fatto il «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» rappresenta uno dei prodotti tradizionali di eccellenza dell'offerta eno-gastronomica di questa area.

Nel corso degli ultimi decenni si è verificata una larga diffusione di un tipo di liquore a base di limone, ottenuto dall'infusione delle bucce in una miscela di alcool, acqua e zucchero. Esso è l'erede diretto dei
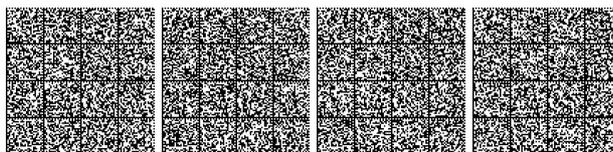
rosoli prodotti dalla farmaceutica araba medievale, in particolare egiziana, originata dall'alchimista Agazis, il quale insegnò il processo della distillazione dell'alcool dal vino mediante l'uso dell'alambicco.

Nel corso del secolo XIX in molte case della Costiera Amalfitana e specialmente a Minori veniva preparato un liquore al limone, mediante l'impiego dell'alcool; esso veniva servito a conclusione di lauti pranzi, allo scopo di favorire la digestione. Inizialmente la qualità di agrumi utilizzata era la lima o limetta, un limone di piccole dimensioni dalla buccia sottile, colto dalla pianta per questa operazione non ancora completamente maturo. In seguito sono stati impiegati altri tipi di limoni, tra cui in particolare lo sfusato.

L'invenzione della ricetta di questo sensazionale e gradevole elisir è contesa tra Minori e Capri. Naturalmente sarà piuttosto difficile dirimere la questione, in quanto queste ideazioni alimentari sono in genere il risultato di quasi contemporanei e indipendenti ritrovati.

L'utilizzo del «Limone Costa d'Amalfi IGP» dovrà essere dimostrato mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute/fatture di acquisto dai produttori o condizionatori riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela. Tale documentazione dovrà essere annotata e conservata tra i documenti ufficiali dell'azienda nelle modalità usuali di legge per consentirne il controllo.

Nel caso un trasformatore si avvalga di bucce preparate da un altro operatore, egli dovrà farsi rilasciare idonea dichiarazione comprovante il rapporto ponderale fra i limoni avviati alla pelatura e le bucce realizzate. A sua volta il cedente dovrà ugualmente mantenere evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi e le bucce prodotte.

Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi IGP» è stato costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa d'Amalfi, il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del 4 luglio 2001 ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio si propone di svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cure generali degli interessi relativi alla denominazione ed inerenti alla coltivazione, produzione, commercializzazione e trasformazione del Limone Costa d'Amalfi IGP, nonché tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di tutela dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso l'utilizzo del limone Costa d'Amalfi IGP come ingrediente;

g) eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:

disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

decreto 20 luglio 1999 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 1999. Iscrizione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ai sensi del Reg. CE n. 2446/2000);

h) nome e indirizzo del richiedente:

Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP - via Papa Leone X n. 9 - 84011 Amalfi - Sede operativa: corso Reginna, 71 c/o ex Palazzo Comunale - 84010 Maiori (SA)

e

Federvini - Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini - via Mentana, 2b - 00185 Roma;

i) eventuali termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente ai punti sopra indicati ed alle norme nazionali:

i. Deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario nella preparazione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi». Tale valore non può essere inferiore a 250 grammi di frutto intero per litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire agli organi di controllo presso l'impianto produttivo, la puntuale registrazione e conservazione dell'esatto rapporto ponderale per lotto di liquore prodotto in tal guisa.

ii. L'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» (ed eventuali suoi simboli o loghi identificativi) potrà essere ripetuta anche fuori del campo visivo in cui sono indicate la quantità volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.

16A04482

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica del decreto 10 giugno 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena»".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 giugno 2014, n. 3510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 17 giugno 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Nocino di Modena"»;

Vista la nota del 6 luglio 2015 n. Ares(20152818574 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Nocino di Modena», nonché, chiarire alcuni aspetti relativi all'imbottigliamento;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Vista la nota del 30 ottobre 2015, prot. n. 5913, con la quale l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 14 aprile 2016 n. Ares(2016)1768314 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata la necessità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Nocino di Modena» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 giugno 2014, n. 3510, al fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G., secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Nocino di Modena»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. La scheda tecnica della indicazione geografica «Nocino di Modena» approvata con decreto ministeriale n. 3510 del 10 giugno 2014, di cui in premessa, è modificata. Il paragrafo *b)* Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza è sostituito con il seguente testo:

«*b)* Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza:

il titolo alcolometrico è 38-43% in volume;

il tenore di zuccheri è 150-400 g/litro, espresso in zuccheri invertiti;

l'acidità è pari a 0,4%±0,1, espressa in acido citrico;

la densità relativa a 20 °C (d 20/20°) è pari a 1,08±0,03;

l'estratto secco netto è pari a 290 g/litro ±60;

il valore delle ceneri è pari a 0,12±0,03, espresso in g per 100 ml.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

16A04483

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica del decreto 2 luglio 2013, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURUALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013, n. 4396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013, recante disposizioni in materia di "Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»;

Vista la nota del 9 aprile 2015 n. Ares(2015)1527602 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Mirto di Sardegna», nonché, con alcuni chiarimenti rispetto all'imbottigliamento;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Vista la nota del 22 maggio 2015 prot. n. 3270 con la quale l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 14 aprile 2016 n. Ares(2016)1768292 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata l'opportunità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Mirto di Sardegna» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013, n. 4396 al fine di precisare meglio le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti relativi all'imbottigliamento;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Mirto di Sardegna»

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Mirto di Sardegna» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 4396 del 2 luglio 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

ALLEGATO

Scheda tecnica
Indicazione geografica «Mirto di Sardegna»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Mirto di Sardegna, Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore.

2. Descrizione della bevanda spiritosa.

La denominazione «Mirto di Sardegna» è riservata al liquore ottenuto nella Regione Sardegna dall'infusione idroalcolica di bacche di mirto (*Myrtus communis L.*) raccolte e trasformate entro il territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Il liquore "Mirto di Sardegna è ottenuto dall'infusione idroalcolica delle bacche di mirto giunte a piena maturazione.

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto.

pH: 5,0 ÷ 5,5.

Coordinate cromatiche L, A, B: L ≤ 80; A ≥ 10, B ≤ 20.

Antociani:

presenza di 3-monoglucosidi con dominanza di malvidina 3-monoglucoside;

assenza di antociani acilati e p-cumarati.

Acidi organici:

acido gluconico ≤ 5.000 mg/l;

acido citrico 80 ÷500 mg/l;

assenza di acido tartarico.

Colore: rosso rubino, con timbri inizialmente violacei che tendono nel tempo ad attenuarsi verso tonalità più calde.

Aroma: intenso e caratteristico della bacca di mirto.

Sapore: complesso, con forte caratterizzazione tipica derivante dal frutto utilizzato, struttura «calda» per il sostenuto tenore alcolico ma al contempo «morbida» per il contenuto zuccherino; rimarchevole il retrogusto leggermente amarognolo determinato dalle note balsamiche delle bacche.

Le caratteristiche organolettiche sono valutate da un panel di degustazione addestrato mediante l'utilizzo di apposita scheda di valutazione sensoriale. Il panel di degustazione ufficiale, che sarà costituito entro due anni dalla approvazione della I.G., sarà composto da personale munito di specifico attestato. Le sedute di degustazione saranno effettuate in una idonea sala di degustazione «cieca». Il «Mirto di Sardegna» da sottoporre a degustazione sarà presentato in bicchieri tipo ISO alla temperatura di 15 °C. Il «Mirto di Sardegna» per potersi fregiare di tale denominazione dovrà ottenere un punteggio medio non inferiore a 75/100.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene.

Il «Mirto di Sardegna» per potersi fregiare della I.G. deve possedere tutti i requisiti dettagliati nella presente Scheda Tecnica e in particolare:

grado alcolico compreso tra 28 e 36 vol. %;

zuccheri totali inferiori a 270 g/l;

quantità minima di bacche pari a 150 g/litro di liquore;

assenza di aromi e coloranti aggiunti;

assenza di antiossidanti e conservanti aggiunti;

rispondere, al momento dell'imbottigliamento, ai requisiti chimico fisici sopra indicati;

ottenere dal panel di degustazione un punteggio medio non inferiore a 75/100;

essere prodotto unicamente secondo le metodiche e con le limitazioni dettagliate alla lettera *d)* della presente Scheda;

essere confezionato secondo quanto disposto alla successiva lettera *d)* della presente Scheda.

c) Zona geografica interessata.

La zona geografica interessata alla produzione del «Mirto di Sardegna» è delimitata dai confini della Regione autonoma della Sardegna entro i quali devono attuarsi tutte le fasi della produzione: dalla raccolta delle bacche sino all'imbottigliamento del prodotto finito. Il mirto (*Myrtus communis L.*) è infatti un arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea che cresce spontaneamente nelle zone litoranee della Sardegna e fino a 600-800 m di altitudine, privilegiando substrati pedologici a pH acido o neutro. Raramente lo si riscontra ad altitudini superiori e quasi sempre con piante isolate. È possibile invece che cresca su substrati calcarei, laddove si tratti di calcari piuttosto antichi, sui quali si sono evoluti suoli ben dilavati con pH generalmente neutro.

Figura 1 – Inquadramento geografico e localizzazione, in Sardegna, delle principali zone di raccolta del mirto da piante spontanee.
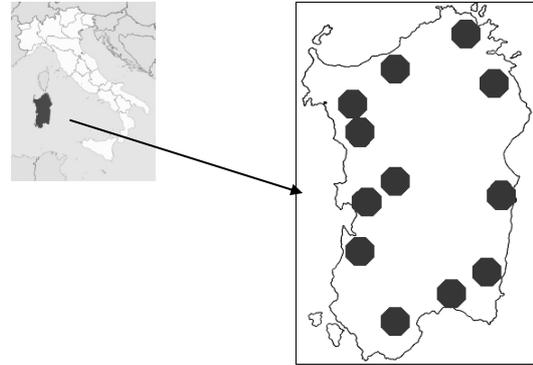
Dal punto di vista ecologico il mirto si accompagna generalmente ad altre specie arbustive e può costituire parte del sottobosco delle leccete e delle sugherete. Talvolta le piante, in condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, possono colonizzare intere zone divenendone specie dominante dando luogo a formazioni piuttosto estese, dette «mirteti». Le coltivazioni della specie si sono diffuse anche su suoli di natura calcarea con pH subalcalino, mostrando una discreta capacità di adattamento delle cultivar ai nuovi ambienti.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

Il liquore Mirto di Sardegna è ottenuto dall'infusione idroalcolica delle bacche di mirto giunte a piena maturazione la cui raccolta, successiva trasformazione ed imbottigliamento devono avvenire esclusivamente entro il territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Raccolta, conferimento e conservazione delle bacche. La raccolta delle bacche di mirto deve essere effettuata direttamente dalla pianta dopo il raggiungimento dell'invaiatura e della loro piena maturazione; queste devono provenire dalla flora spontanea o da eventuali coltivazioni effettuate in condizioni molto prossime a quelle naturali in cui vive e vegeta spontaneamente la pianta. Il trasporto delle bacche dal luogo di raccolta ai centri di conferimento o presso le aziende di trasformazione e la loro conservazione devono essere effettuati impiegando contenitori che ne permettano un'efficace aerazione e ne preservino l'integrità. Le bacche devono pervenire in azienda nel più breve tempo possibile al fine di superare controlli in accettazione che ne accertino l'assenza di muffe e l'inizio di fenomeni di marcescenza, nonché il corretto grado di maturazione, dovranno essere lavate con acqua per consentirne l'allontanamento di eventuali impurità grossolane (es. polvere, terriccio, etc.). Il peso delle foglie di mirto eventualmente presenti insieme alle bacche non dovrà superare lo 0,1% di quello delle bacche stesse.

Infusione. Le aziende di trasformazione dovranno porre le bacche in infusione nel più breve tempo possibile dal conferimento presso lo stabilimento di produzione. Non è ammesso il congelamento delle bacche. Le bacche intere o schiacciate dovranno essere messe in infusione in serbatoi di acciaio inossidabile, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad 8 mesi, in una soluzione idroalcolica che abbia un tenore alcolico non inferiore al 40 % vol. Per la produzione deve essere utilizzato esclusivamente alcol etilico neutro classificato secondo la normativa vigente. La quantità di bacche da porre in infusione non dovrà essere inferiore a 150 g/l di prodotto finito. È vietata l'addizione di conservanti, aromatizzanti e coloranti. Al termine dell'infusione si effettua la spillatura dell'infuso («infuso fiore»); alle bacche ancora intrise di alcol può essere aggiunta acqua demineralizzata che dopo alcuni giorni viene spillata («seconda spillatura»). Le bacche possono essere quindi opportunamente sottoposte a pressatura al fine di recuperare la parte liquida («pressato»). Le tre fasi dell'infuso: fiore, seconda spillatura e pressato possono essere riunite e filtrate al fine di costituire l'infuso che è la base per la preparazione del liquore. Tutte le operazioni che

comportino il trasferimento del liquore saranno eseguite con modalità in grado di non provocare traumi alla struttura del prodotto né innescare fenomeni che possano influire negativamente sul mantenimento delle originali, delicate caratteristiche aromatiche di pregio del liquore.

Preparazione del liquore. Il liquore è preparato miscelando l'infuso con alcol ed uno sciroppo ottenuto con acqua, zucchero ed eventualmente miele. L'aggiunta di miele è ammessa purché in quantità non superiore al 15% del peso dello zucchero. L'acqua utilizzata in questa fase del processo tecnologico deve essere demineralizzata con impianti di trattamento a scambio ionico o ad osmosi inversa. Tutte le lavorazioni che vanno dall'infusione delle bacche alla preparazione ed alla conservazione del liquore devono avvenire in contenitori di acciaio inossidabile. Per la produzione del «Mirto di Sardegna» deve essere utilizzato un infuso prodotto da non più di 24 mesi dalla data dell'inizio del processo d'infusione delle bacche e conservato in stato di quiete in recipienti di acciaio inossidabile. Nei processi tecnologici di filtrazione e chiarificazione è ammesso l'uso di coadiuvanti autorizzati dalle vigenti normative nazionali e comunitarie avendo cura di non provocare stress al liquore che in qualche modo possano destabilizzarlo. Tutte le operazioni che comportino il trasferimento del liquore saranno eseguite con modalità in grado di non provocare traumi alla struttura del prodotto né innescare fenomeni che possano influire negativamente sul mantenimento delle originali, delicate caratteristiche aromatiche di pregio del liquore.

Imbottigliamento. Il «Mirto di Sardegna» deve essere commercializzato, esclusivamente in bottiglie di vetro così da preservarne appieno le caratteristiche sensoriali. Inoltre il Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale ritiene che debba essere sancito ed esplicitato il divieto di imbottigliamento del Mirto al di fuori del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. L'imbottigliamento del «Mirto di Sardegna» deve avvenire nello stesso stabilimento di produzione. Tutto ciò in considerazione del fatto che la produzione del «Mirto di Sardegna» esclude tassativamente l'utilizzo di antiossidanti e conservanti, assenza questa che, in caso di trasporto del «Mirto di Sardegna» non imbottigliato, ne pregiudicherebbe inevitabilmente le specifiche qualità sensoriali soprattutto dal punto di vista della conservazione della morbida eleganza degli aromi. A questo proposito si è già fatto cenno (v. punto b della Scheda) alle scrupolose cure ed agli accorgimenti tecnici posti in atto dalle aziende per l'effettuazione degli indispensabili trasferimenti del liquore all'interno dello stabilimento stesso di produzione.

Confezionamento. È vietato il confezionamento e la presentazione del «Mirto di Sardegna» in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da sminuire il prestigio del liquore. Non è ammesso il confezionamento in bottiglie di capacità superiore a litri 1,50. È fatto espresso divieto di tappare le bottiglie con tappo del tipo «a corona».

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

La produzione del liquore «Mirto di Sardegna» è legata strettamente al territorio di origine così come è documentato da numerose testimonianze storiche. Il mirto o *Myrtus communis L.* è una pianta aromatica tipica della Regione Sardegna. Notizie su questo arbusto sono riportate in diverse opere sulla flora sarda e sulle piante aromatiche e officinali della Sardegna. Infatti, oltre alle proprietà aromatiche possedute dalle bacche e dalle foglie, il mirto è noto, anche a livello popolare, per le sue le virtù digestive, balsamiche e disinfettanti. In quasi tutte le opere viene citato il ruolo simbolico che il mirto, pianta sacra a Venere, ha sempre avuto nell'antichità. Non è possibile indicare una data certa circa l'avvio della commercializzazione del liquore «Mirto di Sardegna» poiché le statistiche relative alle produzioni dei liquori nell'Isola sono sempre molto generiche e l'elenco ne riporta i quantitativi comprendendoli, senza distinzioni, nella categoria «liquori assortiti». Le notizie riportate da fonti storiche concordano nel sostenere che il liquore «Mirto di Sardegna» veniva prodotto nell'Isola a livello domestico per uso familiare o per farne gradito omaggio ad amici e conoscenti in particolari occasioni. Le medesime fonti non riportano tuttavia notizie sul commercio del liquore sia in Sardegna che al di fuori dell'Isola. Tale commercio infatti verosimilmente era molto limitato se non inesistente a causa delle rigidissime norme che regolavano gli scambi. Inoltre i pesanti dazi imposti su questo genere di produzioni facevano si che pertanto venissero realizzate in maniera clandestina o quasi per sfuggire ai controlli ed al rischio di incorrere in pesanti pene. Tuttavia, già da un esame del monumentale Dizionario del Casalis si possono trarre interessanti notizie sulla produzione del mirto che risale quantomeno alla prima metà dell'Ottocento. Nell'opera si dice infatti della presenza piuttosto diffusa di alambicchi per la produzione di acquavite e di alcol e si dà evidenza della presenza nell'Isola di grossi alberi di mirto. È noto infatti che in condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli il mirto può raggiungere i 3-4 metri di altezza. Dunque è da ritenere che l'ingente disponibilità di materia prima dall'elevato potere aromatizzante da aggiungere all'alcol o all'acquavite abbia indubbiamente favorito la produzione di rosoli e di altre bibite, e che sin da quell'epoca, il liquore in questione venisse prodotto a livello domestico. Pertanto non meraviglia il fatto che il procedimento di base per la produzione del Mirto, sia pure con qualche variazione non sostanziale, sia simile ovunque in Sardegna. Esso contempla infatti essenzialmente la prolungata e completa infusione in alcol (o, più di rado, in acquavite) delle bacche ben mature e fresche seguita dalla miscelazione dell'infuso con uno sciroppo di acqua e zucchero. Solo a partire dalla metà degli anni settanta si hanno notizie documentate sulla produzione del liquore a livello commerciale. Risulta infatti che, nel corso di due manifestazioni isolane tenute nell'anno 1975, oltre ad aziende del comparto enologico, esposero con successo i propri prodotti, tra i quali il «Mirto di Sardegna», anche alcuni produttori di liquori sardi. L'anno successivo è documentata la partecipazione delle medesime ditte anche alla 43ª Fiera di primavera di Grenoble (Francia). Il crescente favore riscontrato da tali prodotti isolani è dimostrato anche dal fatto che, nel 1977 fu dedicato ai distillati e ai liquori prodotti in Sardegna a livello commerciale un apposito settore in occasione della Mostra Regionale di vini e liquori tipici. Lo scopo era quello di dare un utile e stimolante contributo alla divulgazione e alla commercializzazione delle migliori produzioni isolane nel settore dei liquori e dei distillati. La rassegna regionale dei vini e liquori tipici ha così permesso negli anni di far meglio conoscere al pubblico ed ai numerosi operatori economici i liquori della più tipica tradizione sarda. Le rassegne stampa e le pubblicazioni del tempo evidenziano in maniera specifica la genuinità e gli aspetti tradizionali della preparazione del liquore «Mirto di Sardegna», ponendo in luce come il procedimento adottato dalle principali aziende produttrici, fosse analogo, nelle sue linee essenziali, a quello utilizzato per antica tradizione a livello familiare. Nel 1994, ad opera delle principali aziende produttrici, nasce l'Associazione Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale con lo scopo di disciplinare la produzione del liquore «Mirto di Sardegna tradizionale» e regolamentarne l'intera filiera produttiva nonché di tutelare la provenienza e la genuinità della materia prima e la rispondenza del prodotto finito ad adeguati standard qualitativi. Nel 1998 l'Associazione pubblica uno studio chimico-merceologico che descrive esaurientemente la composizione della bacca e del liquore che ne deriva. I risultati ottenuti attraverso tali studi hanno consentito di individuare, valutare e quantificare i parametri che caratterizzano i liquori di mirto ottenuti esclusivamente attraverso una lunga infusione idroalcolica di bacche in perfetto stato di maturazione e conservazione e che escludono tassativamente, nel pieno rispetto della tradizione, l'uso di altri aromi, coloranti e conservanti, naturali e non, o di altre sostanze estranee. La raccolta delle bacche che avviene tutt'oggi manualmente nonché l'adozione di un processo produttivo che ne prevede il rapido avvio alle successive fasi di lavorazione ed in particolare l'infusione in alcol dei frutti stessi, nel più breve tempo possibile, consentono al liquore Mirto di Sardegna di preservare appieno il suo profilo sensoriale. È così che le peculiarità organolettiche del frutto si esprimono pienamente nel liquore, i cui profumi e i cui aromi sono quelli caratterizzanti la macchia mediterranea e dunque la Sardegna stessa ove il liquore di Mirto rappresenta una delle più antiche produzioni legate strettamente al territorio. Le acquisizioni di carattere scientifico scaturite dalla ricerca a cui si è fatto cenno, hanno quindi consentito la stesura di un rigido disciplinare di produzione che permette di garantire, anche attraverso rigorosi controlli, la qualità, la genuinità e l'origine del «Mirto di Sardegna». Nel 2008 è nato il Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale, costituito dalle medesime aziende fondatrici dell'Associazione di cui ha rilevato le mansioni, gli studi, il know-how, ed il sistema di certificazione (cert. n. 3011). Dal 1994 infatti l'Associazione stessa e, successivamente, il Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale hanno aderito alla certificazione volontaria di prodotto che, attraverso un ente certificatore terzo, attesta che il liquore «Mirto di Sardegna» prodotto dalle aziende consorziate è conforme al disciplinare di produzione. L'attuale aspirazione del Consorzio è quella di divenire Consorzio per la Tutela del Mirto di Sardegna I.G. per perseguire una sempre più puntuale ed efficace salvaguardia della autenticità del prodotto.

f) Nome e indirizzo del richiedente.

Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna tradizionale - sede legale c/o studio Borghesan, Piazza Deffenu, 9 - 09125 Cagliari (CA).

g) Eventuali aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.
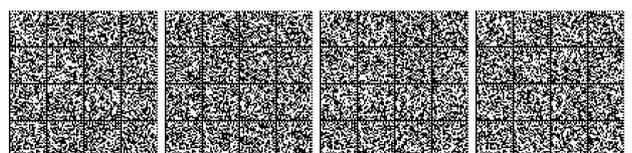
Etichettatura. Le etichette apposte sulle bottiglie devono recare:

la denominazione della I.G. «Mirto di Sardegna»;

il marchio comunitario della I.G.;

ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.

Eventuali altre indicazioni volontarie, bollini, fascette inserite sulla bottiglia o sulla confezione.

Tracciabilità e rintracciabilità. Ciascuna azienda produttrice deve garantire la tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni del «Mirto di Sardegna» I.G. e dunque la verifica della provenienza delle bacche e del metodo di lavorazione, nonché il rispetto dei limiti quantitativi di bacche di mirto per litro di liquore finito.

Controlli. Il controllo sulla conformità del prodotto alla presente scheda sarà effettuato dall'Organismo certificatore riconosciuto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, in attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

16A04484

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2016.

Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 82/2005 «Codice dell'amministrazione digitale» ed, in particolare, l'art. 59 che ha istituito, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalità sono quelle di «agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 6-*ter* concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che indica come per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, legge di delegazione europea 2014 che delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione, tra l'altro, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità« ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede: *«1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, «di seguito SINFI», le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonchè le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonchè da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»;*

Visto altresì l'art. 10 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che prevede: *«Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche,in misura da € 5.000 a € 50.000»;*

Visto altresì l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 che abroga l'art. 6-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il documento sulla «Strategia italiana per la banda ultralarga«, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 ed in particolare la previsione del Ministero dello sviluppo economico, quale gestore del catasto del sotto e sopra suolo, e dell'avvalimento della società in house Infratel Italia S.p.a. per il coordinamento di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;

Visto, in particolare, l'allegato C al documento «Strategia italiana per la banda ultralarga», contenente «Linee Guida sul sistema informativo nazionale federato del sopra e del sottosuolo», che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti, i requisiti funzionali, declinando i servizi a valore aggiunto rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini che saranno erogati dal catasto, incluso ogni altro servizio utile alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento;

Considerata la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea;

Considerata, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, la necessità di stabilire le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonchè le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica regole tecniche per la definizione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture e le modalità per la costituzione, l'inserimento, la consultazione, nonché per l'aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché dagli altri soggetti titolari di infrastrutture di banda larga ed ultralarga;

Considerata la necessità di uniformare le modalità di acquisizione dei dati necessari al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture;

Considerata la necessità di facilitare un'individuazione più tempestiva ed efficace delle risorse di posa disponibili sul territorio, a vantaggio sia degli operatori interessati ad investire nelle nuove reti sia dei soggetti pubblici interessati a sostenere lo sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di ridurre, altresì, i tempi per il rilascio dei permessi per la messa in opera delle infrastrutture civili, evitando la duplicazione di infrastrutture e, quindi, l'impatto ambientale ed i costi complessivi del sistema, anche nella prospettiva del principio dell'*only once* formulato nell'ambito della Comunicazione della Commissione, Strategia per il mercato unico digitale per l'Europa, COM(2015), 92 *final,* del 6 maggio 2015, secondo cui i dati debbono essere forniti una sola volta alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto 10 novembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici», quale riferimento per l'individuazione degli elementi del soprasuolo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto delle attività avviate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai fini della determinazione delle «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i data base delle reti di sottoservizi», quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'art. 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in premessa, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di seguito, SINFI), le modalità' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonchè le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica.

2. Ai fini del presente decreto intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attività di gestione del SINFI;

c) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

e) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le società pubbliche o private che, a qualsiasi titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le società pubbliche o private, proprietarie dei dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

i) «edificio UBB ready»: edificio infrastrutturato e quindi predisposto ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Art. 2.

SINFI

1. Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle infrastrutture come definite dall'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* presenti sul territorio nazionale, che a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari delle informazioni.

2. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastruture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Obblighi e modalità operative

1. Fatte salve le modalità di alimentazione delle diverse banche dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, tutti i dati riguardanti le suddette infrastrutture, specificati nell'allegato A, devono essere resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili, ed archiviati secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A.

2. Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all'accessibilità degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell'allegato A.

3. Le modalità di coordinamento per l'invio dei dati, a livello nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A.

4. Con provvedimento ministeriale potranno essere adottate ulteriori modalità tecniche ed operative funzionali all'aggiornamento del sistema.

Art. 4.

Modalità organizzative

1. Il Ministero, quale soggetto gestore del SINFI, può sottoscrivere Accordi di programma con le amministrazioni che contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso SINFI senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Il Ministero si avvale della società *in house* - Infratel Italia S.p.a. - per le attività tecnico-operative ed il coordinamento, per le medesime attività, di tutti i soggetti pubblici e privati destinatari dell'obbligo di cui all'art. 3, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale da stipularsi tra il Ministero e la società Infratel Italia S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è costituito presso il Ministero un Comitato di coordinamento e monitoraggio composto da rappresentanti dei Ministeri, delle autorità competenti, di AGID, delle regioni e dei comuni, quest'ultimi designati rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI.

4. Il Comitato di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, svolge compiti di
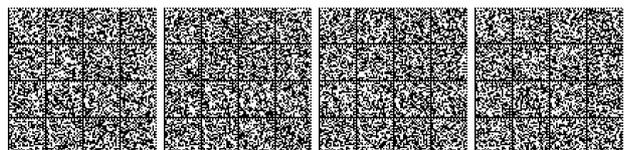
indirizzo tecnico, di raccordo operativo tra le amministrazioni che ne fanno parte ed assicura il monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche i rappresentanti degli operatori di rete e dei gestori di infrastruture fisiche di volta in volta interessati ai lavori.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi di cui all'art. 3. Per le pubbliche amministrazioni titolari e detentrici delle informazioni tali obblighi decorrono dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1 deve essere comunicata dai soggetti di cui al comma precedente l'eventuale indisponibilità di dati da inserire nel SINFI.

3. Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastruture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all'alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate nel presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1646

ALLEGATO *A*

1

Premesse

I dati catalogati nel SINFI comprendono elementi del soprasuolo e elementi del sottosuolo i cui contenuti si riferiscono a:

reti di telecomunicazione;

reti elettriche;

reti di approvvigionamento idrico;

rete di smaltimento delle acque;

reti del gas;

reti per il teleriscaldamento;

oleodotti;

reti per la pubblica illuminazione;

siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive;

infrastrutture ad uso promiscuo.

Sono, inoltre, inseriti nel sistema i dati relativi agli edifici equipaggiati con un'infrastruttura fisica passiva interna multiservizio (cd edifici UBB Ready ovvero edifici infrastrutturati ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto-legge 133 del 2014) nonché gli edifici scolastici di cui all'accordo del 27 Ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2

Modello dati e base cartografica

La definizione del modello dati e della base cartografica di riferimento per la realizzazione del SINFI deriva da quanto previsto dall'art. 59 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), relativamente ai dati territoriali.

Il modello dati del SINFI comprende elementi del soprasuolo e del sottosuolo modellati secondo le regole tecniche descritte sinteticamente nei paragrafi successivi, le regole complete cui il SINFI è soggetto sono pubblicate sul portale del Repertorio Nazionale dei dati territoriali.

Per la definizione del modello dati per il soprasuolo si fa riferimento alle «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database Geotopografici», adottate con decreto ministeriale del 10 novembre 2011. Per la definizione del modello dati per il sottosuolo si fa riferimento alla «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto delle reti di sottoservizi» in corso di adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Nel contesto del modello dati così definito viene individuato un livello di obbligatorietà proprio del «SINFI», che deve essere necessariamente implementato per garantire l'omogeneità su base nazionale, oltre ad un insieme di elementi informativi opzionali che rappresentano la «specifica estesa».

Seguendo la logica delle regole tecniche, anche il modello dati del SINFI, rappresenta una specifica di tipo concettuale: definisce, cioè, l'organizzazione, i contenuti, le primitive geometriche, le codifiche, ecc.., senza entrare nel merito delle modalità implementative (formato dati, ambienti di sviluppo, ecc..) di produzione e gestione dei dati stessi.

Il modello dati del SINFI è stato prodotto utilizzando gli strumenti propri della GeoUML methodology (sviluppati in ambito CISIS, in collaborazione con il Politecnico di Milano e disponibili in modalità open-source). In particolare, la componente GeoUML Catalogue può rappresentare un valido supporto in fase di gestione e implementazione delle regole tecniche.

Con riferimento alla precisione geometrica dei dati che popoleranno il SINFI, vista l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, si prevede l'implementazione di un sistema in grado di gestire dati geografici multiscala. Con riferimento agli elementi del soprasuolo, i livelli di approfondimento previsti saranno i seguenti:

scala 1/2k – in ambito urbano

scala 5/10k in ambito extraurbano

Per quanto riguarda la componente geodetica, in conformità a quanto previsto dal DM 10 novembre 2011, il SINFI adotta il «sistema di riferimento geodetico nazionale» costituito dalla realizzazione ETRF2000 all'epoca 2008.0 – del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante l'individuazione delle stazioni permanenti, l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale. Il Sistema di riferimento geodetico nazionale consente la documentazione, la fruibilità e lo scambio di dati territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali.

Ai fini della individuazione dei dati cartografici di interesse del SINFI il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Comitato di Coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 4, comma 3, effettua un'indagine conoscitiva delle tipologie di dati esistenti, utilizzando fonti di dati e servizi territoriali disponibili presso le amministrazioni e gli Operatori di rete (ad es. dati di tipo raster disponibili come servizi WMS, ecc.).

2.1

Modello dati soprasuolo

Il modello dati per il soprasuolo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) è definito utilizzando una serie di elementi informativi individuati ed estratti nel contesto delle «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» di cui al DM 10 novembre 2011. Il contenuto informativo del SINFI riguardante il soprasuolo rappresenta un sottoinsieme di quello definito per i Database geotopografici di cui al citato DM 10 novembre 2011. Nell'ambito di questo sottoinsieme, è stato declinato un
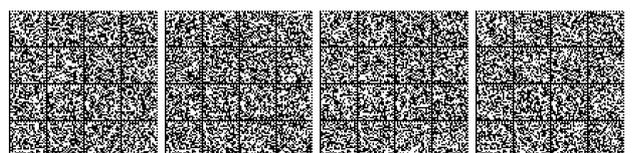
apposito livello di obbligatorietà «SINFI», cioè il contenuto informativo minimo che deve necessariamente essere popolato per l'alimentazione dello stesso.

In sintesi, il modello soprasuolo SINFI è composto dai seguenti contenuti **(in grassetto sono indicati i contenuti obbligatori):**

Strato: 00 informazioni geodetiche e fotogrammetriche
Tema: informazioni cartografiche e metainformazione
Classe: ambito omogeneo per la metainformazione
Strato: 01 viabilità, mobilità e trasporti
Tema: strade
Classe: area di circolazione veicolare
Classe: area di circolazione pedonale
Classe: area di circolazione ciclabile
Classe: area stradale
Classe: elemento stradale
Classe: giunzione stradale
Classe: rete stradale liv.1
Tema: ferrovie
Classe: sede di trasporto su ferro
Classe: elemento ferroviario
Classe: giunzione ferroviaria
Classe: elemento di metropolitana
Classe: giunzione di metropolitana
Classe: rete ferroviaria
Strato: 02 immobili ed antropizzazioni
Tema: edificato
Classe: edificio
Classe: edificio minore
Tema: manufatti
Classe: manufatto industriale
Classe: sostegno a traliccio
Classe: palo
Strato: 03 gestione viabilità e indirizzi
Tema: toponimi e numeri civici
Classe: toponimo stradale
Classe: numero civico
Classe: accesso esterno/passo carrabile
Classe: accesso interno
Tema: amministrazione viabilità
Classe: estesa amministrativa
Strato: 05 orografia
Tema: modelli digitali del terreno (tin, dem/dtm)
Classe: tin
Classe: Dem/dtm
Strato: 09 ambiti amministrativi
Tema: ambiti amministrativi enti locali
Classe: Comune
Classe: Provincia
Classe: Regione
Classe: Stato
Classe: Comunità montana
Strato: 10 aree di pertinenza
Tema: pertinenze
Classe: unità insediativa

Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:

Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture: catalogo dei dati territoriali di riferimento per il soprasuolo, pubblicato sul portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (www.rndt.gov.it);

regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici allegato 1 DM 10 novembre 2011 – Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici;

regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici allegato 2 DM 10 novembre 2011 – Il modello GeoUML – Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici.

2.2

Modello dati sottosuolo

Il modello dati per il sottosuolo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), recepisce gli stessi contenuti e la stessa struttura delle «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle Reti di sottoservizi» predisposte nel contesto delle attività avviate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e in corso di adozione.

Tale regola tecnica è conforme al modello dati definito, per le reti di sottoservizi, nel contesto della direttiva 2007/2/CE: Data Specification for the spatial data theme Utility and Government Services - D2.8.III.6 Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines.

Analogamente al modello soprasuolo, anche le «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle Reti di sottoservizi» definiscono una specifica estesa e, per ogni costrutto rappresentato, i seguenti livelli di obbligatorietà:

1. NC (national core) - si intende il contenuto informativo minimo che gli Enti che producono dati relativi ai servizi a rete devono garantire per l'implementazione di banche dati omogenee a copertura nazionale;

2. SINFI – il contenuto informativo minimo funzionale all'implementazione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, così come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Le obbligatorietà indicate al punto due sono funzionali all'implementazione del SINFI, quindi vincolanti per il modello sottosuolo, e rappresentano un sottoinsieme delle obbligatorietà definite come National Core. Tale approccio metodologico, contribuisce ad agevolare, attraverso la limitazione dei contenuti obbligatori, la fase di produzione dati e popolamento degli stessi nel SINFI.

In sintesi, il modello sottosuolo SINFI è composto dai seguenti contenuti:

Strato: 0 informazioni geodetiche e fotogrammetriche
Tema: informazioni cartografiche e metainformazione
Classe: ambito omogeneo per la metainformazione
Strato: 07 rete di Sottoservizi
Tema: gestione infrastrutture di alloggiamento reti
Classe: infrastruttura di alloggiamento reti
Tema: rete idrica di approvvigionamento
Classe: tratta della rete di approvvigionamento idrico
Classe: nodo della rete di approvvigionamento idrico
Classe: rete approvvigionamento idrico
Tema: rete di smaltimento delle acque
Classe: tratta della rete di smaltimento delle acque
Classe: nodo della rete di smaltimento delle acque
Classe: rete smaltimento delle acque
Tema: rete elettrica
Classe: tratto di linea della rete elettrica
Classe: nodo della rete elettrica
Classe: rete elettrica
Tema: rete del gas
Classe: tratto di linea della rete del gas
Classe: nodo della rete del gas
Classe: rete gas
Tema: rete di teleriscaldamento
Classe: tratto di linea di teleriscaldamento
Classe: nodo della rete di teleriscaldamento
Classe: rete di teleriscaldamento
Tema: oleodotti
Classe: tratto di linea di oleodotto

Classe: nodo della rete degli oleodotti

Classe: rete oleodotti

Tema: reti di telecomunicazioni e cablaggi

Classe: tratto di linea della rete di telecomunicazione e cablaggi

Classe: nodo della rete di telecomunicazione e cablaggi

Classe: rete di telecomunicazioni e cablaggi

Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:

Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle Reti di sottoservizi, pubblicato sul portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (www.rndt.gov.it)

Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici allegato 2 del DM 10 novembre 2011 – Il modello GeoUML – Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici.

3

Specifiche funzionali

SINFI ha l'obiettivo di fornire una serie di informazioni e servizi ai seguenti soggetti:

Cittadini;

Pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni…);

Società pubbliche e private (Utility, Operatori di telecomunicazioni *etc)*;

I servizi sono fruibili mediante l'utilizzo di un Work Flow Manager e disponibili mediante applicazione web, accessibile anche dai dispositivi mobili.

Per quanto riguarda i cittadini, il SINFI fornisce informazioni di pubblico interesse relative ad esempio alla mappatura degli edifici UBB ready, alla presenza di scuole digitalizzate e collegate in fibra ottica, alla copertura per area dei servizi a 30Mbps e 100Mbps.

Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, il SINFI fornisce informazioni relative ai sottoservizi già presenti nel territorio di interesse, ed anche a quelle in fase di progettazione da parte dei vari operatori di rete/gestori di infrastrutture. Analoghe informazioni, limitatamente alle infrastrutture fisiche, alle reti pubbliche di comunicazioni e agli edifici UBB ready, sono fornite agli operatori di rete/gestori di infrastruture, con lo scopo di agevolare la progettazione di nuovi interventi ed il riuso delle infrastrutture esistenti ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Ad ogni tipologia di utente (Ministero, operatore di rete, operatore di TLC, concessionario, comune, regione, cittadino, AGCOM, altre PA centrali) è associato un profilo con accesso personalizzato (amministratore di sistema, visualizzatore, gestore pratiche) alle funzionalità e alle informazioni consentite.

Il dialogo con i fornitori di dati, avviene, per le Pubbliche amministrazioni tramite SPC o internet, per gli operatori di rete o i gestori di infrastrutture attraverso Internet. In ogni caso, atteso che il caricamento dati debba essere in modalità batch, ogni fornitore di informazioni (Data Provider) deve registrare a sistema un URL e rendere disponibili i dati tramite una pubblicazione con uno dei seguenti protocolli:

HTTPS (WebDAV, SOAP o REST)

FTPS (FTP over SSL)

SFTP (SSH File Transfer Protocol)

La qualità con cui tali dati sono forniti viene monitorata in relazione ai livelli di servizio definiti al successivo paragrafo.

Il sistema viene esposto sia su Internet (per l'accesso dei privati) sia su SPC per le Pubbliche Amministrazioni. Tale duplice pubblicazione permette anche di discriminare l'accesso in funzione della rete di provenienza ed attribuire livelli autorizzativi diversi, naturalmente con maggiore confidenzialità nell'ambito SPC.

Le funzionalità principali sono quelle tipiche di sistemi WebGIS: visualizzazione, localizzazione, navigazione e downloading. Il SINFI permette anche di gestire funzionalità avanzate e servizi di cooperazione per le amministrazioni locali.

Di seguito sono riassunte le caratteristiche principali del sistema:

Usabilità	Il sistema risponde ai più moderni principi di usabilità; ha un'interfaccia accessibile in un ambiente di tipo web-based.
Indipendenza tecnologica	Il sistema è indipendente lato server da particolari tecnologie hardware; il suo utilizzo non è vincolato alla presenza di particolari versioni software, sia per quanto attiene ai sistemi operativi, che per quanto riguarda applicativi e database. Il sistema è, inoltre, indipendente lato client: nello specifico non vincolato all'utilizzo di un determinato sistema operativo o browser.
Multicanalità	È garantita la distribuzione multicanale, ossia sui portali istituzionali (lato amministrazione pubblica), su PC desktop, su sistemi Mac/Os e attraverso i cellulari di nuova generazione, oltre naturalmente ai palmari.
Funzionalità di amministrazione	Il sistema include funzionalità di amministrazione che consentano la gestione degli utenti (Gestione degli accessi), delle ACL (Access Control List) e il monitoraggio dei server, al fine di offrire una vista selettiva delle informazioni e offrire in maniera discriminata funzionalità agli utilizzatori in base al loro profilo di accesso (corrispondente ad esempio al ruolo ricoperto all'interno dell'Ente). Ogni attore che si autentica al sistema ha visione esclusivamente sulle proprie sezioni di competenza geografica e per un livello di dettaglio definito dal proprio profilo. A ciascun attore (o gruppo di attori) sono di conseguenza correlate specifichi obblighi e responsabilità.
Integrazione	Il sistema integra i dati provenienti da diverse sorgenti informative, sia strutturate che non strutturate; esso prevede uno strato semantico (un repository informativo) che unifica in un unico ambiente navigabile più fonti dati, anche fisicamente o logicamente separate. Il sistema garantisce elaborazioni di volumi elevati di dati in modalità on?line o batch, fornendo nativamente il servizio ETL (Extract, Transform, Load).
Data federation	Lo strumento crea un punto di accesso unificato al dato, rendendo omogenea la navigabilità su fonti dati fisicamente residenti in archivi differenti.
Gestione dei metadati	Il sistema consente, attraverso un sistema agevole di tracciamento delle modifiche, di verificare la presenza, sia dal punto di vista tecnico che dei dati finali, di eventuali modifiche al dato di base, gestendo le versioni storiche e garantendo la possibilità di inserire note e ulteriori informazioni sul metadato. Il sistema, inoltre, prevede strumenti in grado di far comprendere gli impatti di un oggetto sugli altri dati, rendendo possibile l'analisi su gerarchie e dipendenze.

4

Modalità di acquisizione dati

Il SINFI acquisisce con frequenza giornaliera, in orario notturno, i dati resi disponibili da tutti i soggetti detentori delle informazioni, ovvero:

I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative a infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni che si estendono su tutto il territorio nazionale, hanno l'obbligo di esporle in formato digitale, mantenendole costantemente aggiornate, ai fini dell'alimentazione del SINFI.

I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative a infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni a livello comunale o regionale, hanno l'obbligo di fornire dette informazioni, costantemente aggiornate, al fine di alimentare un sistema unico regionale, presente nelle varie regioni, che consenta l'aggregazione dei dati e l'integrazione tra i sistemi informativi e il SINFI. Qualora la regione di appartenenza non disponga di un catasto regionale sarà possibile interfacciarsi direttamente con il catasto nazionale o utilizzare i servizi messi a disposizione dal SINFI per il caricamento diretto dei propri dati nel sistema.

Il dialogo tra il SINFI e i vari database avviene mediante l'implementazione di un sistema che interroga i servizi resi disponibili dalle Regioni e/o dagli operatori di rete e dai gestori di infrastrutture. Tali servizi e i relativi standard saranno quelli previsti nel contesto dell'implementazione della direttiva INSPIRE. Si potrà quindi fare riferimento, tra gli altri, ai servizi WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service); si rimanda, in proposito, alle relative guide tecniche definite nell'ambito di attuazione della citata Direttiva INSPIRE. Nel dialogo su menzionato, i dati vengono scambiati in formato GML, indicato nel contesto di attuazione della Direttiva INSPIRE, e/o in formato «shapefile».

Al fine del reperimento delle informazioni non immediatamente interfacciabili con SINFI, si prevede di valutare, in un'ottica di sussidiarietà, la predisposizione di opportuni tools di conversione/ricodifica dei dati, oltre che di editing online delle informazioni.

5

Livello dei servizi

I livelli di servizio necessari per la fornitura batch delle informazioni sono di seguito indicati:

per ogni operatore nazionale:

banda dedicata di ~100 Mbps.

tempo di risposta alla richiesta (es. *WPS)* Batch < 20 minuti

per le amministrazioni pubbliche locali (ad eccezione di quelle aventi connessioni tramite porta di dominio quindi operanti su *SPC)*, al fine di potersi interfacciare e fornire i dati in modalità batch, si evidenzia che il livello minimo per l'utilizzo del servizio è pari a :

banda dedicata di ~10 Mbps.

tempo di risposta alla richiesta (es. *WPS)* Batch < 20 minuti

Il SINFI garantisce la fruibilità del servizio con un uptime del 90% su base annua, garantendo un throughput complessivio di 150 Mbps per 200 richieste simultanee (il 10% degli utenti totali).

16A04456

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 aprile 2016.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, recante: «Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modificazioni;

Visto l'art. 29, comma 1-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 11, comma 14, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 126 del 2014, prevede che, a decorrere dal 2016, gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Ritenuto opportuno, considerato quanto previsto dal citato art. 11, comma 14, del decreto legislativo n. 118 del 2011, aggiornare gli schemi tipo che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti regionali in contabilità finanziaria e gli enti locali in contabilità finanziaria adottano per la pubblicazione sui propri siti Internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi con riferimento all'esercizio 2016 e successivi;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottati gli aggiornamenti degli schemi tipo che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti regioniali in contabilità finanziaria e gli enti locali in contabilità finanziaria, utilizzano, a decorrere dall'esercizio 2016, per la pubblicazione sui propri siti Internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, contenuti negli allegati 1 e 2 del presente decreto che sostituiscono gli allegati 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1437

ALLEGATO *1*

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Entrate
Dati previsionali anno ….(*)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (**)		di cui GESTIONE SANITARIA (**)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
	Utilizzo Risultato di Amministrazione				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*				
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per Enti locali)*				
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***				
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***				
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
30300	Tipologia 300: Interessi attivi				
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***				

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (**)		di cui GESTIONE SANITARIA (**)
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***				
TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine				
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
TITOLO 6	***Accensione prestiti***				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine				
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento				
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***				
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***				
TOTALE TITOLI					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 1 a 5)
Dati previsionali anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	1			2			3			4			5		
		Servizi istituzionali, generali e di gestione			Giustizia			Ordine pubblico e sicurezza			Istruzione e diritto allo studio			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento ~~di~~ attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso ~~di~~ prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 6(

Spese (missioni da 6 a 10)
Dati previsionali anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	*6* Politiche giovanili, sport e tempo libero			*7* Turismo			*8* Assetto del territorio ed edilizia abitativa			*9* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			*10* Trasporti e diritto alla mobilità		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento ~~di~~ attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso ~~di~~ prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionar															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 6(

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati previsionali anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	*11* Soccorso Civile			*12* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			*13* Tutela della salute			*14* Sviluppo economico e competitività			*15* Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento ~~di~~ attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso ~~di~~ prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 16 a 20)
Dati previsionali anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	16			17			18			19			20		
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Relazioni internazionali			Fondi e accantonamenti		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento ~~di~~ attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso ~~di~~ prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 6(

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)
Dati previsionali anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	50 Debito pubblico			60 Anticipazioni finanziarie			99 Servizi per conto terzi			Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza	Competenza		Cassa
			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato				di cui fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO													
	TITOLO 1 - Spese correnti													
101	Redditi da lavoro dipendente													
102	Imposte e tasse a carico dell'ente													
103	Acquisto di beni e servizi													
104	Trasferimenti correnti													
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)													
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)													
107	Interessi passivi													
108	Altre spese per redditi da capitale													
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate													
110	Altre spese correnti													
100	**Totale TITOLO 1**													
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale													
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente													
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni													
203	Contributi agli investimenti													
204	Altri trasferimenti in conto capitale													
205	Altre spese in conto capitale													
200	**Totale TITOLO 2**													
	TITOLO 3 - Spese per incremento ~~di~~ attività finanziarie													
301	Acquisizioni di attività finanziarie													
302	Concessione crediti di breve termine													
303	Concessione crediti di medio-lungo termine													
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie													
300	**Totale TITOLO 3**													
	TITOLO 4 - Rimborso ~~di~~ prestiti													
401	Rimborso di titoli obbligazionari													
402	Rimborso prestiti a breve termine													
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
404	Rimborso di altre forme di indebitamento													
400	**Totale TITOLO 4**													
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
500	**Totale TITOLO 5**													
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro													
701	Uscite per partite di giro													
702	Uscite per conto terzi													
700	**Totale TITOLO 7**													
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE													

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

ALLEGATO 2

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011 Allegato 2/a
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Entrate
Dati di rendiconto anno ....(*)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
	Utilizzo Risultato di Amministrazione				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*				
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per Enti locali)*				
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***				
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***				
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
30300	Tipologia 300: Interessi attivi				
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***				
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***				
TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine				
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
TITOLO 6	***Accensione prestiti***				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine				
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento				
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***				
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***				
TOTALE TITOLI					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO *(Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza)* ***(***)***					

(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale generale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/b

Spese (missioni da 1 a 5)
Dati di rendiconto anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	1			2			3			4			5		
		Servizi istituzionali, generali e di gestione			Giustizia			Ordine pubblico e sicurezza			Istruzione e diritto allo studio			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso-prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															
	AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA *(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)* ***(**)***															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa , nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

Allegato 2/c

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 6(

Spese (missioni da 6 a 10)
Dati di rendiconto anno ….(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			7 Turismo			8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			10 Trasporti e diritto alla mobilità		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso–prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															
	AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA *(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)* ***(**)***															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa , nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Allegato 2/d

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati di rendiconto anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	11			12			13			14			15		
		Soccorso Civile			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Tutela della salute			Sviluppo economico e competitività			Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso-prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															
	AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA *(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)* ***(**)***															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa , nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 6(

Allegato 2/e

Spese (missioni da 16 a 20)
Dati di rendiconto anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			19 Relazioni internazionali			20 Fondi e accantonamenti		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	**Totale TITOLO 1**															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	**Totale TITOLO 2**															
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	**Totale TITOLO 3**															
	TITOLO 4 - Rimborso-prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionar															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	**Totale TITOLO 4**															
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	**Totale TITOLO 5**															
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	**Totale TITOLO 7**															
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE															
	AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA *(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)* ***(**)***															

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa , nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

Allegato 2/f

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 6(

Spese (missioni da 50 a 99)
Dati di rendiconto anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	50 Debito pubblico			60 Anticipazioni finanziarie			99 Servizi per conto terzi			Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato			Impegni	fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO													
	TITOLO 1 - Spese correnti													
101	Redditi da lavoro dipendente													
102	Imposte e tasse a carico dell'ente													
103	Acquisto di beni e servizi													
104	Trasferimenti correnti													
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)													
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)													
107	Interessi passivi													
108	Altre spese per redditi da capitale													
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate													
110	Altre spese correnti													
100	**Totale TITOLO 1**													
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale													
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente													
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni													
203	Contributi agli investimenti													
204	Altri trasferimenti in conto capitale													
205	Altre spese in conto capitale													
200	**Totale TITOLO 2**													
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie													
301	Acquisizioni di attività finanziarie													
302	Concessione crediti di breve termine													
303	Concessione crediti di medio-lungo termine													
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie													
300	**Totale TITOLO 3**													
	TITOLO 4 - Rimborso-prestiti													
401	Rimborso di titoli obbligazionari													
402	Rimborso prestiti a breve termine													
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
404	Rimborso di altre forme di indebitamento													
400	**Totale TITOLO 4**													
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
500	**Totale TITOLO 5**													
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro													
701	Uscite per partite di giro													
702	Uscite per conto terzi													
700	**Totale TITOLO 7**													
	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE													
	AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA *(Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)* ***(**)***													

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa , nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

16A04448

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sguardi».

Estratto determina V&A/1043 del 30 maggio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Oftagest S.r.l. (codice fiscale 09555521005) con sede legale e domicilio fiscale in via G. B. Oliva, 6, 56121 - Pisa (PI).

Medicinale: SGUARDI.

Confezione AIC n. 032041016 - «0,01 % collirio, soluzione» flacone 10 ml;

alla società: Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI);

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04444

Rettifica della determina V&A n. 690 del 20 aprile 2016 relativa ai medicinali per uso umano «Lasix fiale, Lasix e Lasitone».

Estratto determina V&A n. 1026 del 30 maggio 2016

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A n. 690 del 20 aprile 2016, concernente l'autorizzazione della variazione di Tipo II per modifica degli stampati dei medicinali LASIX FIALE, LASIX e LASITONE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 107 del 9 maggio 2016;

laddove è riportato:

«È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «LASIX FIALE, LASIX e LASITONE», nelle forme e confezioni autorizzate»;

leggasi:

«È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «LASIX FIALE, LASIX e LASITONE», nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolari AIC:

Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia;

Sanofi-Aventis Deutschland GMBH - Francoforte S/Meno (Germania);

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.».

16A04445

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasoretic».

Estratto determina V&A n. 1028 del 30 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale VASORETIC;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Vasoretic, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027056011 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027056023 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Merck Sharp & Dohme Limited con sede legale e domicilio in Hertford Road - Hoddesdon - Hertfordshire (Regno Unito).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04446

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamisil».

Estratto determina V&A n. 1030 del 30 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, per la formulazione in compresse; Variazione di Tipo IB, per le formulazioni in compresse e crema, relativamente al medicinale «Lamisil».

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Lamisil», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028176028 - «250 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 028176105 - «250 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 028176042 - «1% crema» tubo da 20 g;

A.I.C. n. 028176129 - «1% crema» tubo in ldpe/al - hdpe da 20 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04447

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereprile».

Estratto determina V&A n. 1031 del 30 maggio 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB: C.I.3.z) e C.I.3.z), relativamente al medicinale SEREPRILE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale SEREPRILE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 023402011 - «100 mg compresse» 20 compresse

AIC n. 023402023 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04453

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam Mylan Generics».

Estratto determina V&A/909 del 23 maggio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano.

Medicinale: DELORAZEPAM MYLAN GENERICS.

Confezioni e n. A.I.C.:

«0,5 mg compresse» 20 compresse - 035993017;

«1 mg compresse» 20 compresse - 035993029;

«2 mg compresse» 20 compresse - 035993031;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - 035993043.

Alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese).

Con variazione della denominazione del medicinale in DELORAZEPAM AUROBINDO ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04460

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene IG Farmaceutici».

Estratto determina V&A/960 del 24 maggio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: FLURBIPROFENE IG FARMACEUTICI.

Confezioni:

AIC n. 043509013 - «0,25% collutorio» 1 flacone in vetro da 160 ml

AIC n. 043509025 - «0,25% spray per mucosa orale» 1 flacone in vetro da 15 ml

alla società: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in FLURBIPROFENE TEVA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04461

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tropimil».

Estratto determina V&A/1041 del 30 maggio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Oftagen Surgical S.r.l. (codice fiscale 07346721009) con sede legale e domicilio fiscale in via G.B. Oliva, 8, 56121 - Pisa (PI), in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Farmigea S.r.l. (codice fiscale 02022170506) con sede legale e domicilio fiscale in via G.B. Oliva 8, 56121 - Pisa (PI).

Medicinale: TROPIMIL.

Confezioni:

AIC n. 016453033 - «5 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 5 ml

AIC n. 016453045 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 5 contenitori monodose da 0,5 ml

AIC n. 016453058 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml

In seguito la titolarità è trasferita, altresì, alla società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 Pisa.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04462

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Glak», «Latanoprost Tecnigen» e «Macusix».

Estratto determina V&A/1042 del 30 maggio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Genetic Health S.r.l. (codice fiscale 04294890654) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Medicinale: GLAK.

Confezione: AIC n. 039117015 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml

Medicinale: LATANOPROST TECNIGEN.

Confezione: AIC n. 039119019 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione" 1 flacone da 2,5 ml

Medicinale: MACUSIX.

Confezione: AIC n. 039118017 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml

alla società: Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04463

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al valore della Guardia di finanza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2016 è conferita alla Bandiera di Guerra del Corpo della Guardia di finanza la Medaglia d'Oro al Valore della Guardia di finanza, con la seguente motivazione:

«In due secoli di storia italiana, i finanzieri del servizio navale si sono resi protagonisti, sia nei mari che nelle acque interne, di generose azioni umanitarie, connotate da autentico eroismo ed eccezionale spirito di sacrificio. Già protagonisti di quegli eventi risorgimentali che portarono all'unificazione della patria, combattenti fra i combattenti, le fiamme gialle del contingente di mare, hanno operato, singolarmente o a bordo delle unità navali del Corpo, per la salvaguardia del supremo valore della vita umana in mare, contribuendo, in situazioni particolarmente disagevoli, al salvataggio di migliaia di persone. Le centinaia di caduti e di decorati sono il segno tangibile dell'instancabile e valoroso impegno profuso diuturnamente dagli uomini e dalle donne del comparto navale del Corpo. I molteplici interventi, espletati recentemente anche in occasione dei massicci e reiterati episodi di immigrazione clandestina, sia in patria che all'estero, hanno dimostrato le splendide doti di singolare abilità marinaresca e di straordinaria solidarietà umana, suscitando l'ammirata gratitudine delle autorità nazionali ed estere, nonché l'unanime stima e riconoscenza del paese.

Acque nazionali ed internazionali, giugno 1816 - giugno 2016».

16A04442

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in Bressana Bottarone.

Con decreto 18 aprile 2016, n. 189, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2016, reg. n. 1, foglio n. 1020, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area ex arginatura del fiume Po identificata al N.C.T. del comune di Bressana Bottarone (PV) al foglio 6, particelle nn. 25 e 26.

16A04439

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in Sona

Con decreto 18 aprile 2016, n. 190, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2016, reg. n. 1, foglio n. 1021, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del corso d'acqua Valle con sovrastanti porzioni di fabbricato identificato al N.C.T. del comune di Sona (VR) al foglio 3, particelle nn. 971, 979 e 1049, e al N.C.E.U. del comune di Sona (VR) al foglio 3, particelle nn. 971 e 979 *sub* 1-2.

16A04440

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in Spoleto

Con decreto 18 aprile 2016, n. 192, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2016, reg. n. 1, foglio n. 1022, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Canale dei Molini frazione Santo Chiodo identificato al N.C.T. del comune di Spoleto (PG) al foglio 143, particella n. 113 ed al foglio 144, particella n. 781, a condizione che vengano osservate le prescrizioni della provincia di Perugia - Area ambiente e territorio - Servizio e gestione idraulica - formulate con determinazione n. 005055 del 12 giugno 2006.

16A04441

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Estratto provvedimento n. 334 del 13 maggio 2016

Medicinali veterinari:

DENAGARD 10% PREMIX PLUS - A.I.C. n. 102695;

DENAGARD 20% - A.I.C. n. 101564;

DENAGARD 12,5% - A.I.C. n. 102694;

DENAGARD 45% - A.I.C. n. 102681;

FORTEKOR - A.I.C. n. 101962;

PROGRAM - A.I.C. n. 100098.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, A.1: modifica del nome/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica della denominazione sociale e dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.:

da: Novartis Animal Health S.p.A., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese), Italia

a: Elanco Italia S.p.A, via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04457

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bimoxyl LA - 150 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 335 del 13 maggio 2016

Medicinale veterinario BIMOXYL LA - 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102255015.

Titolare A.I.C.: Bimeda Chemicals Export, a division of Cross Vetpharm Group Ltd., Broomhill Road, Dublino 24 (Irlanda).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: C.II.3: modifiche concernenti il tempo di attesa.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa nei bovini e suini come di seguito descritto:

tempi di attesa:

da:

bovini:

carni e visceri: 88 giorni

latte: 6 giorni (12 mungiture)

suini:

carni e visceri: 50 giorni

a:
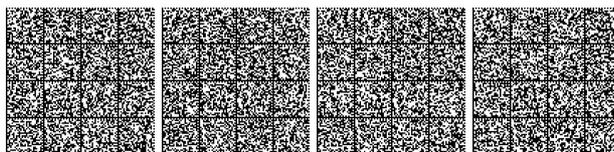
bovini:

carni e visceri: 23 giorni

latte: 72 ore (6 mungiture)

suini:

carni e visceri: 20 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04458

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulin HF 125», polvere per uso orale.

Estratto provvedimento n. 336 del 13 maggio 2016

Medicinale veterinario: TIAMULIN HF 125, polvere per uso orale.

Confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103432011.

Titolare dell'A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano.

Oggetto del provvedimento: var. tipo II, C.I.13 - Eliminazione avvertenza ambientale.

Si autorizza la modifica del medicinale veterinario come di seguito descritta:

eliminazione, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del «paragrafo 5.3 - Proprietà ambientali - Le deiezioni proveniente da allevamenti di polli da carne trattati con Tiamulin HF 125 possono risultare dannose per le piante. Pertanto la pollina proveniente dagli animali trattati (polli da carne) non può essere utilizzata per scopi agricoli.» e, nel paragrafo 6.6 - Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo - eliminazione della seguente avvertenza: «La pollina proveniente dagli animali trattati (polli da carne) non può essere utilizzata per scopi agricoli.».

Per effetto delle suddette variazioni le etichette e il foglietto illustrativo del prodotto devono essere modificati, nei relativi paragrafi, conformemente a quanto indicato nell'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04459

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata "KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG".

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 188 del 27 maggio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG» presentata dal Regno di Tailandia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Frutta, ortaggi e cereali allo stato fresco o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04489

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento di Agenzia per le imprese Confartigianato S.r.l., in Roma per l'esercizio definitivo per l'attività di Agenzia per le imprese nell'ambito territoriale della Regione Calabria.

L'Agenzia per le imprese confartigianato S.r.l., con sede legale in Roma, via di San Giovanni in Laterano, n. 152, iscritta al registro imprese con numero 11551841007, con decreto direttoriale del 19 maggio 2016 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese, ai sensi del punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 negli ambiti territoriali della Regione Calabria, con riferimento ai seguenti settori EA:

n. 03 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;

n. 29a - Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio;

n. 30 - Alberghi e ristoranti;

n. 31a - Trasporti, logistica e comunicazioni;

n. 32 - Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio;

n. 35 - Altri Servizi;

n. 39 - Altri servizi pubblici, sociali e personali- servizi alle famiglie.

Il decreto di accreditamento ha la validità di tre anni a decorrere dal 25 maggio 2016 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

16A04449

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-139) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
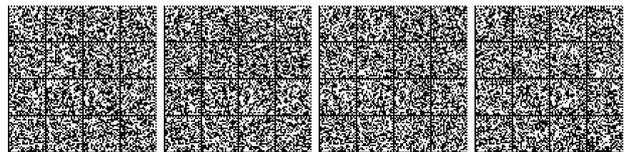
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
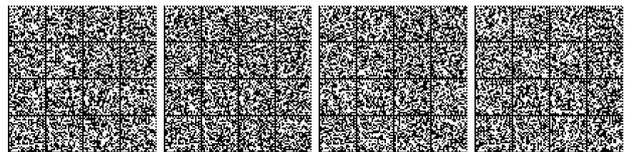
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.